Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 88 del 15 aprile 2002 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 aprile 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 80

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l’Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 2001 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 2001 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 2001 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o al decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 dicembre 2001.

L'elenco di detti accordi risulta dalla tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli accordi entrati in vigore precedentemente al 15 settembre 2001, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri accordi entrati in vigore nel periodo 16 settembre-15 dicembre 2001 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale* datato 15 aprile 2002.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale, in mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA NEL PERIODO 16 SETTEMBRE-15 DICEMBRE 2001 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

Segue: TABELLA N. 1

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
962. 28 novembre 2000, Roma Accordo tra il Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana ed il Ministero degli affari esteri della Federazione russa sulla collaborazione archivistica.	28 novembre 2000	81
963. 26 ottobre 2000/04 gennaio 2001, Pretoria /Antananarivo Scambio di lettere, con tre allegati, tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Madagascar relativo all'estensione del periodo di consolidamento del debito dell'accordo firmato il 22 maggio 1998 (Club di Parigi del 18 agosto 2000).	4 gennaio 2001	87
964. 23 maggio 2001, Niamey Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger relativo al «Progetto d'appoggio alla formazione e di assistenza nella gestione dell'ambiente - PAFAGE».	23 maggio 2001	99
965. 31 maggio 2001, Lubiana Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sul rimborso di alcuni debiti, con due annessi.	5 settembre 2001	109
966. 11 giugno 2001, Nouakchott Protocollo d'intesa per la gestione del fondo bilaterale di contropartita tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania, con allegati «A» e «B».	11 giugno 2001	127

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGI DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
10 luglio 1997, Roma Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa per la cooperazione del campo della difesa e degli equipaggiamenti della difesa.	14 agosto 2001 come da comunicato G.U. n. 262 del 10 novembre 2001	140
3 dicembre 1997, Bologna Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina.	13 aprile 2001 come da comunicato G.U. n. 223 del 25 settembre 2001	141
3 dicembre 1997, Bologna Protocollo modificativo della convenzione sottoscritta il 15 novembre 1979 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposta sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale.	14 marzo 2001 come da comunicato G.U. n. 223 del 25 settembre 2001	142
6 aprile 1998, Buenos Aires Accordo in collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina.	14 marzo 2001 come da comunicato G.U. n. 223 del 25 settembre 2001	143

956.

Roma, 24 febbraio 1999

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania in materia di cooperazione turistica

(Entrata in vigore l'8 ottobre 2001)

AGREEMENT FOR COOPERATION IN THE FIELD OF TOURISM BETWEEN THE GOVERNMENT OF ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Lithuania,

DESIROUS to broaden further the friendly relations between the two Countries on the basis of equality and for their mutual benefit, and

RECOGNISING the importance of tourism for the development of their economic relations,

have agreed as follows:

ARTICLE 1

The Parties particularly wish to reinforce and broaden the tourism relations between the two Countries, for the purpose of improving the mutual knowledge of life, history and culture of their people.

ARTICLE 2

The Parties shall, subject to their laws and regulations in force, simplify travelling formalities for the purpose of reinforcing the tourism traffic between the two Countries.

ARTICLE 3

The Parties shall give special attention to the reinforcement of tourism between their respective Countries, namely organised and not organised tourism, thematic specialised travel groups such as congresses, symposia, exhibition, sport activities, music and theatre festivals.

ARTICLE 4

The Parties are in favour of a closer co-operation between their Administrative Authorities and tourism organisations as well as between other organisations participating in the development of tourism.

ARTICLE 5

The Parties consider with favour the dissemination of tourist information, in order to reinforce the tourist traffic, namely by means of publicity, information and advertising, exchange of printed material, films and expositions.

ARTICLE 6

The Parties shall favourably consider the adoption of measures envisaging the provision of assistance in the field of training of personnel in the hotel and tourist sectors and the encouragement of the conclusion of agreements and contracts between the organisations, public and private, concerned with the preparation and the implementation of tourist development studies and projects.

ARTICLE 7

The Parties shall make efforts to develop further the co-operation between their appropriate Administrative Authorities in the international organisations for tourism and shall exchange information concerning their achievements in this field.

ARTICLE 8

The Parties shall give special attention so that the appropriate Administrative Authorities and organisations in the tourist sector of both Countries would realise the exchange of information, experience, data and other documentation, concerning tourism, in the field of their respective competence.

ARTICLE 9

Any dispute which may arise on the interpretation of this Agreement shall be settled amicably.

ARTICLE 10

The present Agreement shall enter into force as from the receiving date of the last notification by which the Parties shall communicate officially the fulfilment of their respective internal legal procedures.

The Agreement will come into operation for a period of five years. The Agreement will be renewed by tacit acquaintance unless denounced by one of the Parties by an advance notice of 6 months.
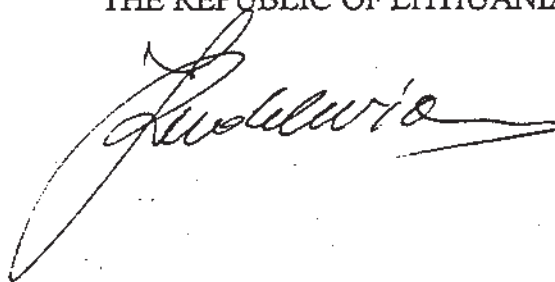
In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at ....Rome....................on..26th Feb..in two originals, each in the Italian, Lithuan and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA IN MATERIA DI COOPERAZIONE TURISTICA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania

DESIDEROSI di rafforzare le relazioni amichevoli fra i due Paesi in conformità con i principi di reciprocità e mutuo vantaggio e

RICONOSCENDO l'importanza del turismo per lo sviluppo delle relazioni economiche

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti porranno particolare cura al rafforzamento ed allo sviluppo delle relazioni turistiche tra i due Paesi allo scopo di migliorare la conoscenza reciproca della vita, storia e cultura dei loro popoli.

ARTICOLO 2

Le Parti si adopereranno per semplificare le formalità di viaggio, in conformità con le loro rispettive leggi e regolamenti vigenti, allo scopo di incrementare il traffico turistico fra i due Paesi.

ARTICOLO 3

Le Parti dedicheranno particolare attenzione all'incremento del turismo fra i loro rispettivi Paesi, sia esso organizzato che non, o finalizzato a scopi particolari quali congressi, simposi, mostre, attività sportive, festivals musicali e teatrali.

ARTICOLO 4

Le Parti si adopereranno per favorire una stretta collaborazione fra le loro Autorità Amministrative ed organizzazioni turistiche così come fra le altre organizzazioni che partecipano allo sviluppo del turismo.

ARTICOLO 5

Le Parti considerano con favore la diffusione di informazioni turistiche, al fine di incrementare il traffico turistico, attraverso la diffusione pubblica, l'informazione, la pubblicità, lo scambio di materiale stampato, di films e di esposizioni.

ARTICOLO 6

Le Parti considereranno favorevolmente l'adozione di misure che prevedono la possibilità di offrire assistenza nel campo della formazione professionale nei settori turistico ed alberghiero e l'incoraggiamento della conclusione di accordi e gare fra le organizzazioni, pubbliche e private, impegnate nella preparazione e l'avvio di studi e progetti per lo sviluppo del settore turistico.

ARTICOLO 7

Le Parti compiranno ogni sforzo per sviluppare ulteriormente la cooperazione fra le rispettive Autorità Amministrative anche nel contesto delle organizzazioni turistiche internazionali e si scambieranno informazioni concernenti i risultati rispettivamente raggiunti in questo campo.

ARTICOLO 8

Le Parti dedicheranno particolare attenzione affinché le Autorità Amministrative e le organizzazioni competenti nel settore turistico di entrambi i Paesi possano scambiarsi informazioni, dati, esperienze ed altra documentazione relativa al settore turistico, sulla base della loro rispettiva competenza.

ARTICOLO 9

Qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione di questo Accordo sarà risolta amichevolmente.

ARTICOLO 10

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica attraverso la quale le Parti si saranno notificate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle loro rispettive procedure interne legali.

L'Accordo avrà durata per un periodo di cinque anni. L'Accordo sarà rinnovato tacitamente salvo il caso di una notifica scritta da parte di una delle Parti da effettuare almeno sei mesi.
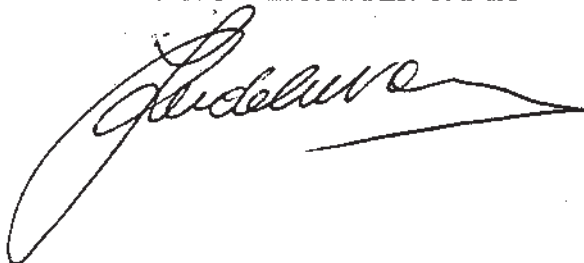
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 24 Febbraio 1999 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Lituana ed Inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici. In caso di divergenza dell'interpretazione farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA

957.

Parigi/Roma, 3 agosto /21 settembre 1999

Scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo alla definizione dei compiti della commissione intergovernativa per il miglioramento dei collegamenti italo-francesi nelle Alpi del Sud, con annesso.

(Entrata in vigore il 21 settembre 1999)

République Française

-3 AOUT 99 006715 CM

Le Ministre des Affaires Etrangères

Monsieur le Ministre,

Par l'accord du 26 novembre 1993 (sommet franco-italien de Rome), le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, « *sont convenus de constituer une Commission intergouvernementale chargée de poursuivre les études et les concertations en vue de négocier, le plus tôt possible avant la fin de 1995, un accord franco-italien portant sur la réalisation de la liaison routière internationale Nice-Cuneo par les vallées de la Tinée et de la Stura ainsi que sur la reconstruction du tunnel de Tende afin d'assurer la continuité de la liaison régionale empruntant les vallées de la Roya et de la Vemenagna* ».

Les accords du 15 janvier 1996 et du 7 octobre 1997 (sommet franco-italien de Chambéry) entre les représentants des Gouvernements de la République française et de la République italienne ont prorogé le mandat de cette Commission jusqu'à l'achèvement du programme d'études approuvé par les deux Gouvernements en 1994.

Par l'accord du 6 octobre 1998 (sommet franco-italien de Florence) le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne sont convenus des points suivants :

- « *la CIG Nice-Cuneo prendra dorénavant le nom de "Commission intergouvernementale pour l'amélioration des liaisons*

.../...

Son Excellence
Monsieur Lamberto DINI
Ministre des Affaires Etrangères
de la République italienne

franco-italiennes dans les Alpes du sud". Son mandat sera étendu à l'étude et aux concertations nécessaires pour préparer les choix des deux Gouvernements en matière de développement, dans une perspective intermodale, de l'ensemble des liaisons franco-italiennes dans les Alpes du sud.

- la mise en sécurité du tunnel routier de Tende constitue une priorité absolue et à ce *titre une étude technique de réaménagement du tunnel actuel sera conduite dans les six mois par la Direction départementale de l'Equipement des Alpes maritimes pour la Partie française et par les organes techniques compétents du ministère des Travaux Publics pour la Partie italienne sous l'autorité de la CIG Alpes du sud. Cette solution fera ensuite l'objet d'une étude comparative avec l'hypothèse d'une construction neuve envisagée dans le mandat donné à la CIG en 1993.*

- la limitation des nuisances et des risques provoqués par le trafic de poids lourds dans la traversée des stations touristiques de Briançon et Montgenèvre (France) et de Cesanna-Tatinese et Clavière (Italie) nécessite que soient étudiés les aménagements à apporter à cet effet à la liaison routière entre Briançon et Oulx et notamment au passage du col du Montgenèvre. Les études et concertations nécessaires seront conduites sous l'autorité de la *CIG Alpes du sud par la Direction départementale de l'équipement des Hautes Alpes en France et par la Direction équivalente en Italie. Elles veilleront tout particulièrement à proposer des solutions qui ne conduisent pas à y faciliter une augmentation du trafic de transit des poids lourds ».*

J'ai en conséquence l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer ce qui suit :

. la Commission intergouvernementale créée par l'accord du 26 novembre 1993 est désormais chargée, en sus des missions qui lui avaient été confiées par le dit accord et par ceux qui l'ont suivi, de conduire les études et les concertations nécessaires pour préparer les choix des deux Gouvernements en matière de développement, dans une perspective plurimodale, de l'ensemble des liaisons franco-italiennes dans les Alpes du sud entre le col de Fréjus et la Méditerranée, et en particulier de conduire l'étude de comparaison des différentes solutions de réaménagement ou de

reconstruction du tunnel routier de Tende et de franchissement du col du Montgenèvre,

. composée de deux délégations comportant chacune neuf membres titulaires et neuf membres suppléants nommés par leurs Gouvernements respectifs, la Commission formule des propositions et des recommandations à leur intention dans les domaines énumérés au paragraphe 2 de l'accord du 26 novembre 1993 et au paragraphe 2.2 de l'accord du 6 octobre 1998 ;

. les chefs de chacune des délégations sont nommés par leurs Gouvernements respectifs. Ils assurent alternativement pour une durée d'un an la présidence de la Commission ;

. elle établit son règlement intérieur et bénéficie, pour l'exécution de sa mission, de la collaboration des administrations de chaque Gouvernement. La Commission peut faire appel en tant que de besoin à tout organisme ou expert de son choix et en particulier aux entreprises gestionnaires et/ou exploitantes d'infrastructures.

Le présent accord est établi pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction. Il pourra être dénoncé avec un préavis de six mois avant l'expiration de chaque terme.

Si les dispositions qui précèdent rencontrent l'agrément de votre Gouvernement, la présente lettre ainsi que la réponse que vous voudrez bien m'adresser constitueront un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, qui entrera en vigueur à la date de notification de votre acceptation.

Je vous prie, Monsieur le Ministre, d'agréer l'expression de ma haute considération.

Hubert VÉDRINE

ANNEXE

Composition de la CIG Alpes du Sud

Les délégations françaises et italiennes de la Commission intergouvernementale pour les liaisons franco-italiennes dans les Alpes du sud sont composées comme suit :

France	Italie
Min. des Affaires Etrangères	Min. des Affaires Etrangères
Min. de l'Equipement	Min. des Travaux Publics
Min. des Transports	Min. des Transports
Min. de l'Environnement	Min. de l'Environnement
Min. de l'Intérieur	Min. de l'Intérieur
Min. du Trésor	Min. du Trésor
Min. du Budget	Min. des Finances
Min. de l'Aménagement du territoire	Région Piémont
Région Provence Alpes Côtes d'Azur	Région Ligurie

Il Ministro degli Affari Esteri

0f3/13015
Roma, 21 SET. 1999

Signor Ministro,

ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera n.006715CM datata 3 agosto 1999 del seguente tenore:

"Par l'accord du 26 novembre 1993 (sommet franco-italien de Rome), le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, *« sont convenus* de *constituer une Commission intergouvernementale chargée de poursuivre les études et les concertations en vue de négocier, le plus tôt possible avant la fin de 1995, un accord franco-italien portant sur la réalisation de la liaison routière internationale Nice-Cuneo par les vallées de la Tinée et de la Stura ainsi que sur la reconstruction du tunnel de Tende afin d'assurer la continuité de la liaison régionale empruntant les vallées de la Roya et de la Vemenagna ».*

Les accords du 15 janvier 1996 et du 7 octobre 1997 (sommet franco-italien de Chambéry) entre les représentants des Gouvernements de la République française et de la République italienne ont prorogé le mandat de cette Commission jusqu'à l'achèvement du programme d'études approuvé par les deux Gouvernements en 1994.

S.E. Hubert VEDRINE
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Francese

Copia Conforme all'originale

Par l'accord du 6 octobre 1998 (sommet franco-italien de Florence) le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne sont convenus des points suivants:

- « *la CIG Nice-Cuneo prendra dorénavant le nom de "Commission intergouvernementale pour l'amélioration des liaisons franco-italiennes dans les Alpes du sud". Son mandat sera étendu à l'étude et aux concertations nécessaires pour préparer les choix des deux Gouvernements en matière de développement, dans une perspective intermodale, de l'ensemble des liaisons franco-italiennes dans les Alpes du sud.*

- *la mise en sécurité du tunnel routier de Tende constitue une priorité absolue et à* ce *titre une étude technique de réaménagement du tunnel actuel sera conduite dans les six mois par la Direction départementale de l'Equipement des Alpes maritimes pour la Partie française et par les organes techniques compétents du ministère des Travaux Publics pour la Partie italiennes sous l'autorité de la CIG Alpes du sud. Cette solution fera ensuite, l'objet d'une étude comparative avec l'hypothèse d'une construction neuve envisagée dans le mandat donné à la CIG en 1993.*

- *la limitation des nuisances et des risques provoqués par le trafic de poids lourds dans la traversée des stations touristiques de Briançon et Montgenèvre (France) et de Cesana Torinese et Clavière (Italie) nécessite que soient étudiés les aménagements à apporter à cet effet à la liaison routière entre Briançon et Oulx et notamment au passage du col du Montgenèvre. Les études et concertations nécessaires seront conduites sous l'autorité* de la CIG *Alpes du sud par la Direction départementale de*

l'équipement des Hautes Alpes en France et par la Direction équivalente en Italie. Elles veilleront tout particulièrement à proposer des solutions qui ne conduisent pas à y faciliter une augmentation du trafic de transit des poids lourds ».

J'ai en conséquence l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer ce qui suit:

• la Commission intergouvernementale créée par l'accord du 26 novembre 1993 est désormais chargée, en sus des missions qui lui avaient été confiées par le dit accord et par ceux qui l'ont suivi, de conduire les études et les concertations nécessaires pour préparer les choix des deux Gouvernements en matiére de développement, dans une perspective plurimodale, de l'ensemble des liaisons franco-italiennes dans les Alpes du sud entre le col de Fréjus et la Méditerranée, et en particulier de conduire l'étude de comparaison des différentes solutions de réaménagement ou de reconstruction du tunnel routier de Tende et de franchissement du col du Montgenèvre,

• composée de deux délégations comportant chacune neuf membres titulaires et neuf membres suppléants nommés par leurs Gouvernements respectifs, la Commission formule des propositions et des recommandations à leur intention dans les domaines énumérés au paragraphe 2 de l'accord du 26 novembre 1993 et au paragraphe 2.2 de l'accord du 6 octobre 1998;

• les chefs de chacune des délégations sont nommés par leurs Gouvernements respectifs. Ils assurent alternativement pour une durée d'un an la présidence de la Commission;

• elle établit son règlement intérieur et bénéficie, pour l'exécution de sa mission, de la collaboration des administrations de chaque Gouvernement. La Commission peut faire appel en tant que de besoin à tout organisme ou expert de son choix et en particulier aux entreprises gestionnaires et/ou exploitantes d'infrastructures.

Le présent accord est établi pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction. Il pourra être dénoncé avec un préavis de six mois avant l'expiration de chaque terme.

Si les dispositions qui précèdent rencontrent l'agrément de votre Gouvernement, la présente lettre ainsi que la réponse que vous voudrez bien m'adresser constitueront un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, qui entrera en vigueur à la date de notification de votre acceptation."

Su quanto precede, ho l'onore di manifestarLe il consenso del Governo italiano.

Voglia accettare, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

REPUBBLICA FRANCESE **TRADUZIONE NON UFFICIALE**

3 Agosto 1999

Il Ministro degli Affari Esteri

Signor Ministro,

Con l'accordo del 26 novembre 1993 (vertice franco-italiano di Roma), il Governo della Repubblica francese ed il Governo della Repubblica italiana << *hanno concordato d'istituire una Commissione intergovernativa incaricata di proseguire gli studi e le concertazioni in vista di negoziare, al più presto prima della fine del 1995, un accordo franco-italiano vertente sulla realizzazione del collegamento stradale internazionale Nizza-Cuneo attraverso le valli della Tinée e della Stura, nonché sulla ricostruzione del tunnel di Tenda al fine di garantire la continuità del collegamento regionale che percorre le valli della Roia e della Vemenagna*>>.

Gli accordi del 15 gennaio 1996 e del 7 ottobre 1997 (vertice franco -italiano di Chambéry) fra i rappresentanti dei Governi della Repubblica francese e della Repubblica italiana, hanno prorogato il mandato di detta Commissione fino al completamento del programma di studi approvato da entrambi i Governi nel 1994.

Con l'accordo del 6 ottobre 1998 (vertice franco-italiano di Firenze), il Governo della Repubblica francese ed il Governo della Repubblica italiana hanno concordato i seguenti punti

- << *La CIG Nizza-Cuneo sarà d'ora in poi denominata "Commissione intergovernativa per il miglioramento dei collegamenti franco-italiani nelle Alpi del Sud". Il suo mandato sarà esteso allo studio ed alle concertazioni necessarie per preparare le scelte dei due Governi in materia di sviluppo, in una prospettiva intermodale, dell'insieme dei collegamenti franco-italiani nelle Alpi del Sud.*

S.E. Lamberto DINI
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica italiana

- la sicurezza del tunnel stradale di Tenda rappresenta una priorità assoluta; a questo titolo uno studio tecnico per la pianificazione del tunnel attuale sarà svolto, entro sei mesi, dalla Direzione dipartimentale dei Lavori Pubblici delle Alpi Marittime per la Parte francese, e dagli organi tecnici competenti del Ministero dei Lavori Pubblici per la Parte italiana, sotto l'autorità della CIG Alpi del Sud. Questa soluzione sarà in seguito oggetto di uno studio comparativo, con l'ipotesi di una nuova costruzione come previsto nel mandato conferito alla CIG nel 1993.

- per limitare le immissioni ed i rischi derivanti dal traffico di camion nella traversata delle stazioni turistiche di Briançon e Montgenèvre (Francia) e di Cesana-Torinese e Clavière (Italia) occorre porre allo studio le sistemazioni da apportare a tal fine al collegamento stradale fra Briançon et Oulx, in particolare per ll'attraversamento del valico del Montgenèvre. Gli studi e le concertazioni richieste saranno condotte sotto l'autorità della CIG Alpi del Sud, dalla Direzione dipartimentale dei lavori pubblici delle Alpi Superiori in Francia e dall'equivalente Direzione in Italia, le quali dovranno proporre soluzioni che non inducano a facilitare l'aumento del traffico in transito di camion>>.

Ho di conseguenza l'onore, per ordine del mio Governo, di proporLe quanto segue:

- la Commissione intergovernativa creata con l'accordo del 26 novembre 1993 è d'ora in poi incaricata, oltre alle missioni che le erano state affidate da tale accordo ed a quelle successive, di effettuare gli studi e le concertazioni necessarie al fine di preparare le scelte dei due Governi in materia di sviluppo, in una prospettiva plurimodale, dell'insieme dei collegamenti franco-italiani nelle Alpi del Sud fra il passo del Frejus ed il Mediterraneo, ed in particolare di svolgere uno studio comparato delle varie soluzioni di pianificazione o di ricostruzione del tunnel Stradale di Tenda e di attraversamento del valico del Montgenèvre;

- composta da due delegazioni ciascuna con nove membri titolari e nove membri supplenti nominati dai rispettivi Governi, la Commissione formula proposte e raccomandazioni loro destinate nei settori enumerati al paragrafo 2 dell'accordo del 26 novembre 1993 ed al paragrafo 2.2. dell'accordo del 6 ottobre 1998;

- i capi di ciascuna delegazione sono designati dai rispettivi Governi . Essi assumono alternativamente per la durata di un anno la presidenza della Commissione;

- quest'ultima stabilisce il suo regolamento interno e si avvale, per l'espletamento del suo mandato, della collaborazione delle amministrazioni di ciascun Governo. La Commissione può far ricorso, ove necessario, a qualsiasi organismo o esperto di sua scelta ed in modo particolare alle imprese di gestione e/o esercenti d' infrastrutture.

Il presente accordo è stabilito per un periodo di un anno tacitamente rinnovabile. Potrà essere denunciato con un preavviso di sei mesi prima della scadenza di ciascun termine.

Se le disposizioni di cui sopra ricevono l'approvazione del Suo Governo, la presente lettera nonché la risposta che Sua Eccellenza vorrà cortesemente farmi pervenire, costituiranno un accordo fra il Governo della Repubblica francese ed il Governo della Repubblica italiana, il quale entrerà in vigore alla data di notifica della Sua accettazione.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia alta considerazione

Hubert VEDRINE

ANNESSO

Composizione della CIG Alpi del Sud

La composizione delle delegazioni francesi ed italiane della Commissione intergovernativa per i collegamenti franco-italiani nelle Alpi del Sud é la seguente:

Francia	Italia
Ministero Affari Esteri	Ministero Affari Esteri
Ministero dei Lavori Pubblici	Ministero dei Lavori Pubblici
Ministero dei Trasporti	Ministero dei Trasporti
Ministero dell'Ambiente	Ministero dell'Ambiente
Ministero dell'Interno	Ministero dell'Interno
Ministero del Tesoro	Ministero del Tesoro
Ministero del Bilancio	Ministero delle Finanze
Ministero della Pianificazione del Territorio	Regione Piemonte
Regione Provenza Alpi Costa Azzurra	Regione Liguria

Il Ministro degli Affari Esteri

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Roma, 21 settembre 1999

Signor Ministro,

ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera n. 006715CM datata 3 agosto 1999 del seguente tenore :

"Con l'accordo del 26 novembre 1993 (vertice franco-italiano di Roma), il Governo della Repubblica Francese ed il Governo della Repubblica Italiana << *hanno concordato d'istituire una Commissione intergovernativa incaricata di proseguire gli studi e le concertazioni in vista di negoziare, al più presto prima della fine del 1995, un accordo franco-italiano vertente sulla realizzazione del collegamento stradale internazionale Nizza-Cuneo attraverso le valli della Tinée e della Stura, nonché sulla ricostruzione del tunnel di Tenda al fine di garantire la continuità del collegamento regionale che percorre le valli della Roia e della Vemenagna*>>.

Gli accordi del 15 gennaio 1996 e del 7 ottobre 1997 (vertice franco -italiano di Chambéry) fra i rappresentanti dei Governi della Repubblica Francese e della Repubblica Italiana, hanno prorogato il mandato di detta Commissione fino al completamento del programma di studi approvato da entrambi i Governi nel 1994.

Con l'accordo del 6 ottobre 1998 (vertice franco-italiano di Firenze), il Governo della Repubblica Francese ed il Governo della Repubblica Italiana hanno concordato i seguenti punti :

- << *La CIG Nizza-Cuneo sarà d'ora in poi denominata "Commissione intergovernativa per il miglioramento dei collegamenti franco-italiani nelle Alpi del Sud". Il suo mandato sarà esteso allo studio ed alle concertazioni necessarie per preparare le scelte dei due Governi in materia di sviluppo, in una prospettiva intermodale, dell'insieme dei collegamenti franco-italiani nelle Alpi del Sud.*

S.E. Hubert VEDRINE
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Francese

- la sicurezza del tunnel stradale di Tenda rappresenta una priorità assoluta; a questo titolo uno studio tecnico per la pianificazione del tunnel attuale sarà svolto entro sei mes, dalla Direzione dipartimentale dei lavori pubblici delle Alpi Marittime per la Parte francese, e dagli organi tecnici competenti del Ministero dei Lavori Pubblici per la Parte italiana, sotto l'autorità della CIG Alpi del Sud. Questa soluzione sarà in seguito oggetto di uno studio comparativo, con l'ipotesi di una nuova costruzione come previsto nel mandato conferito alla CIG nel 1993.

- per limitare le immissioni ed i rischi derivanti dal traffico di camion nella traversata delle stazioni turistiche di Briançon e Montgenèvre (Francia) e di Cesana-Torinese e Clavière (Italia) occorre porre allo studio le sistemazioni da apportare a tal fine al collegamento stradale fra Briançon e Oulx, in particolare per l'attraversamento del valico del Montgenèvre. Gli studi e le concertazioni richieste saranno condotte sotto l'autorità della CIG Alpi del Sud dalla Direzione dipartimentale dei lavori pubblici delle Alpi Superiori in Francia e dall'equivalente Direzione in Italia, le quali dovranno proporre soluzioni che non inducano a facilitare l'aumento del traffico in transito di camion>>.

Ho di conseguenza l'onore, per ordine del mio Governo, di proporLe quanto segue:

- la Commissione intergovernativa creata con l'accordo del 26 novembre 1993 è d'ora in poi incaricata, oltre alle missioni che le erano state affidate da tale accordo ed a quelle successive, di effettuare gli studi e le concertazioni necessarie al fine di preparare le scelte dei due Governi in materia di sviluppo, in una prospettiva plurimodale, dell'insieme dei collegamenti franco-italiani nelle Alpi del Sud fra il passo del Frejus ed il Mediterraneo, ed in particolare di svolgere uno studio comparato delle varie soluzioni di pianificazione o di ricostruzione del tunnel stradale di Tenda e di attraversamento del valico del Montgenèvre,

- composta da due delegazioni ciascuna con nove membri titolari e nove membri supplenti nominati dai rispettivi Governi, la Commissione formula proposte e raccomandazioni loro destinate nei settori enumerati al paragrafo 2 dell'accordo del 26 novembre 1993 ed al paragrafo 2.2. dell'accordo del 6 ottobre 1998;

- i capi di ciascuna delegazione sono designati dai rispettivi Governi . Essi assumono alternativamente per la durata di un anno la presidenza della Commissione;

- quest'ultima stabilisce il suo regolamento interno e si avvale, per l'espletamento del suo mandato, della collaborazione delle amministrazioni di ciascun Governo. La Commissione può far ricorso, ove necessario, a qualsiasi organismo o esperto di sua scelta ed in modo particolare alle imprese di gestione e/o esercenti d' infrastrutture.

Il presente accordo è stabilito per un periodo di un anno tacitamente rinnovabile. Potrà essere denunciato con un preavviso di sei mesi prima della scadenza di ciascun termine.

Se le disposizioni di cui sopra ricevono l'approvazione del Suo Governo, la presente lettera nonché la risposta che Sua Eccellenza vorrà cortesemente farmi pervenire, costituiranno un accordo fra il Governo della Repubblica Francese ed il Governo della Repubblica Italiana, il quale entrerà in vigore alla data di notifica della Sua accettazione."

Su quanto precede, ho l'onore di manifestarLe il consenso del Governo Italiano.

Voglia accettare, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

958.

Zagabria, 6 maggio 2000

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla sistemazione delle sepolture di guerra

(Entrata in vigore il 7 agosto 2001)

ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
SULLA SISTEMAZIONE DELLE SEPOLTURE DI GUERRA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Croazia (qui di seguito denominati "Parti Contraenti"):

- in conformità ai principi umanitari e alle pertinenti norme delle Convenzioni di Ginevra, del 12 agosto 1949 e del Protocollo n. 1 per la protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali;

- nell'intento di pervenire ad una definitiva e razionale soluzione della questione riguardante i cimiteri di guerra, le sepolture individuali, le tombe individuali e collettive e i monumenti eretti in memoria delle persone che, secondo le leggi croate, potrebbero essere riconosciute come veterani o vittime civili di guerra, sul territorio della Repubblica Italiana, come anche i cimiteri di guerra, le sepolture individuali, le tombe individuali e collettive e i monumenti eretti in memoria dei soldati italiani e delle vittime civili di guerra, sul territorio della Repubblica di Croazia, secondo le leggi italiane, in seguito denominati "le vittime di guerra",

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Croazia hanno concordato di assicurare la tutela permanente dei cimiteri di guerra, sepolture individuali, tombe individuali e collettive e monumenti - in seguito denominati "le sepolture di guerra" - situati sul proprio territorio statale.

Articolo 2.

Il Governo della Repubblica Italiana affiderà al "Commissariato Generale Onoranze Caduti in guerra", presso il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana, la cura e la manutenzione dei cimiteri di guerra italiani e l'adempimento tecnico degli impegni nella Repubblica di Croazia derivanti alla Parte Italiana dal presente Accordo.

Il Governo della Repubblica di Croazia autorizzerà la "Commissione per l'accertamento delle vittime di guerra e dopoguerra" all'adempimento tecnico degli impegni derivanti dal presente Accordo.

Nel caso in cui il Governo della Repubblica Italiana o il Governo della Repubblica di Croazia intendano autorizzare un'altra persona giuridica, ne dovrà essere raggiunto un accordo tra le Parti Contraenti.

Le Parti Contraenti si impegnano a scambiarsi le informazioni tramite gli organi competenti, di cui ai commi primo e secondo di questo Articolo, e ad aiutarsi a vicenda a raccogliere i dati relativi alle sepolture di guerra.

Articolo 3.

Ciascuna delle Parti Contraenti curerà a proprie spese la manutenzione delle sepolture di guerra nelle quali giacciono le proprie vittime di guerra.

Articolo 4.

Le Parti Contraenti sono esenti dall'obbligo di pagare l'affitto per le sepolture di guerra situate sul territorio dell'altra Parte Contraente.

Le spese di gestione sono a carico della Parte Contraente che si assume la manutenzione delle relative sepolture di guerra.

Articolo 5.

Se una delle Parti Contraenti ritiene opportuno sistemare una sepoltura di guerra, oppure esumare e traslare i resti mortali delle vittime di guerra dalle sepolture di guerra situate sul territorio dell'altra Parte Contraente, dovrà essere chiesta all'altra Parte Contraente la relativa autorizzazione.

L'altra Parte Contraente può autorizzare l'esecuzione dei lavori, di cui al precedente comma, dopo il preventivo consenso sul progetto della sistemazione e dell'esecuzione dei suddetti lavori.

Le spese sono a carico della Parte Contraente che ha chiesto la sistemazione della sepoltura di guerra, l'esumazione e la traslazione dei resti mortali delle vittime di guerra.

Articolo 6.

Se una delle Parti Contraenti rileva che la traslazione dei resti mortali delle vittime di guerra sepolti sul proprio territorio nazionale è di proprio pubblico interesse, essa si prenderà cura dell'esumazione e traslazione dei resti mortali delle vittime di guerra, nonché di sistemare una nuova sepoltura di guerra a proprie spese.

La suddetta Parte Contraente ha il dovere di informare l'altra Parte Contraente dell'esumazione e traslazione delle vittime di guerra prima dell'esecuzione dei lavori, e proporre all'altra Parte l'accettazione di una nuova località insieme con il progetto della nuova sistemazione della sepoltura di guerra.

Articolo 7.

Se una delle due Parti Contraenti rinviene, nel corso di lavori infrastrutturali o urbanistici i resti mortali di vittime di guerra dell'altra Parte Contraente, lo deve comunicare immediatamente all'altra Parte e autorizzarne l'esumazione e la traslazione, oppure la sistemazione delle sepolture di guerra in altro luogo, a proprie spese, in conformità all'Articolo 5 del presente Accordo.

Se non è possibile procedere all'esumazione dei resti mortali delle vittime di guerra a causa di lavori infrastrutturali e/o cambiamenti urbanistici, la Parte Contraente sul cui territorio nazionale è situata la sepoltura di guerra può autorizzare, su richiesta dell'altra Parte Contraente, la collocazione di un monumento dignitoso e ben adatto al luogo in cui sarà eretto. La Parte Contraente sul cui territorio sono situate le sepolture di guerra, assicurerà un sito, sul luogo, adatto ad un monumento in memoria delle vittime di guerra.

Articolo 8.

La richiesta di esumazione e traslazione dei resti mortali delle vittime di guerra da uno Stato all'altro, rivolta al nome di singole persone da una delle Parti Contraenti all'altra Parte Contraente, si risolverà secondo le disposizioni di legge in vigore presso la Parte Contraente alla quale la richiesta è stata rivolta. Questa Parte Contraente ha il dovere di esaminare la richiesta in conformità alle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 9.

La Parte Contraente che si assume la manutenzione e la sistemazione delle sepolture di guerra nelle quali si trovano anche i resti mortali di vittime di guerra di terzi Stati o dell'altra Parte Contraente, risolverà i casi di eventuali esumazioni e traslazioni dei resti mortali di queste vittime di guerra, come anche i casi relativi alla gestione e alla manutenzione delle sepolture di guerra, insieme con il terzo Stato direttamente interessato o insieme con l'altra Parte Contraente.

Articolo 10.

L'esumazione e la traslazione dei resti mortali delle vittime di guerra saranno condotte e sorvegliate da una Commissione permanente formata da tre membri per ciascuna Parte Contraente nominati dalle competenti autorità. La Commissione verrà presieduta da uno dei suoi membri nominato dalla Parte Contraente sul cui territorio viene effettuata l'esumazione e la traslazione.

Per ogni esumazione e traslazione dei resti mortali delle vittime di guerra verrà redatto un verbale nel quale sarà indicata l'ora e la data dell'esumazione e della traslazione, la posizione della sepoltura di guerra, la località della sepoltura nella quale vengono traslate le vittime di guerra e i loro dati anagrafici, i segni di identificazione, l'eventuale testo della piastrina di riconoscimento ed eventualmente, secondo la decisione della Commissione, altri dati.

Le operazioni di esumazione e di traslazione vengono eseguite dalle persone assegnate dalla Commissione, di cui al comma 1. di questo Articolo.

Articolo 11.

Ciascuna Parte Contraente può autorizzare una persona fisica o giuridica ad effettuare l'esumazione e la traslazione, e a curare la sistemazione e la manutenzione delle sepolture di guerra, con un preavviso all'altra Parte Contraente sulla decisione presa.

Articolo 12.

Le Parti Contraenti forniranno alla persona fisica o giuridica, di cui all'Articolo 11. di questo Accordo, ogni possibile sostegno durante l'esercizio delle attività previste dal presente Accordo, nonché la collaborazione da parte degli organi statali e di altre istituzioni.

Articolo 13.

Per i lavori di esumazione e di traslazione dei resti mortali delle vittime di guerra, e per i lavori di sistemazione e di manutenzione delle sepolture di guerra la persona fisica o giuridica autorizzata, di cui all'Articolo 11. del presente Accordo, assumerà soprattutto personale locale, e impiegherà il materiale sotto le condizioni di libera concorrenza.

Per gli specialisti assunti dalla persona fisica o giuridica autorizzata, di cui all'Articolo 11. del presente Accordo, non è necessario procurare nessun permesso di lavoro.

Il materiale, le attrezzature e le apparecchiature - in seguito denominati "merci" - destinati all'opera di esumazione e traslazione dei resti mortali delle vittime di guerra o alla sistemazione e alla manutenzione delle sepolture di guerra, a questa finalità possono essere importati temporaneamente nella Parte Contraente sul cui territorio si effettuano i lavori se i prezzi delle suddette merci ivi non sono concorrenziali.

All'atto della spedizione nella Parte Contraente le merci temporaneamente importate ottengono la designazione doganale "importazione-esportazione" alla condizione che, completati i lavori, le merci vengano nuovamente esportate.

Le merci, di cui al comma 3. del presente Articolo, vengono esenti dal pagamento delle tasse doganali e di altre tasse d'importazione agli organi doganali, se assieme alla regolare dichiarazione d'importazione, viene presentato:

- specificazione corretta delle merci importate

- dichiarazione firmata da parte della persona autorizzata, che garantisce che le merci importate saranno utilizzate soltanto ai fini previsti dal presente Accordo.

Articolo 14.

La persona fisica o giuridica autorizzata, di cui all'Articolo 11. del presente Accordo, si impegna a rispettare. durante le operazioni di esumazione e di traslazione dei resti mortali delle vittime di guerra e durante la sistemazione e la manutenzione delle sepolture di guerra, le relative norme della Parte Contraente sul cui territorio si svolgono i lavori in questione.

Articolo 15.

Le Parti Contraenti concordano che la Commissione, di cui all'Articolo 10 del presente Accordo, sarà competente anche per la risoluzione di eventuali disaccordi riguardo l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo.
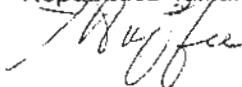
Articolo 16.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica per via diplomatica con cui le due Parti si saranno comunicate che sono state soddisfatte le condizioni previste dalle rispettive normative interne.

Il presente Accordo rimarrà in vigore fino a quando una delle Parti Contraenti non lo avrà denunciato, previa notifica per via diplomatica con un anno di anticipo.

Fatto a Zagabria il 6 maggio 2000 in due originali ciascuno in lingua Italiana e Croata, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di Croazia

959.

Brazzaville, 6 ottobre 2000

Accordo per la gestione dei fondi di contropartita tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo

(Entrata in vigore il 6 ottobre 2000)

ACCORDO
PER LA GESTIONE DEI FONDI DI CONTROPARTITA
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ITALIA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CONGO

Il Governo della Repubblica d'Italia e il Governo della Repubblica del Congo qui denominato qui di seguito **"Parti Contraenti"**.

Considerando che il Governo della Repubblica d'Italia si impegna a consentire al Governo della Repubblica del Congo degli aiuti in prodotti alimentari di origine italiana e/o della piccola regione;

Considerando che questi aiuti alimentari qui di seguito denominate: **"forniture"** saranno destinate a sostenere i bisogni del popolo congolese legate ai **deficit** importanti di produzione e che queste forniture saranno **commercializzati**, e il ricavato della vendita servirà a finanziare un fondo di contropartita in moneta locale, qui di seguito denominato **"FDC"**;

Convinti della necessità di istituire una procedura per la costituzione, il deposito, la programmazione, l'assegno, il prelevamento, la contabilità e l'uso del **FDC**, per assicurarne una gestione efficace;

Sono convenuti di quanto segue:

Articolo 1: Il presente accordo determina le modalità e le procedure di costituzione, di deposito e di gestione dei fondi di contropartita generati dalla vendita delle forniture italiane.

Articolo 2: Le Parti contraenti convengono di utilizzare i fondi di contropartita secondo le procedure seguente:

Aprire un conto di deposito in termine di moneta locale, intitolato **"Fondi di contropartita"** presso di una banca commerciale del posto per il Ministero della Sanità, della Solidarietà e dell'Azione Umanitaria **cogestito** con l'Ambasciata d'Italia;

Articolo 3: I fondi di contropartita vengono utilizzate dopo avviso del Comitato Misto di Gestione come intesa all'articolo 4 del presente Accordo, per il finanziamento delle iniziative e/o progetti di cooperazione. Gli ordini d'uso dei fondi di contropartita sono firmati dal Ministero della Sanità, della Solidarietà e dell'Azione Umanitaria e dall'Ambasciata d'Italia.

Article 4: Le Parti contraenti convengono di istituire un Comitato Misto di seguito denominato: **"CMG",** incaricato di valutare l'applicazione delle disposizione del presente Accordo. Esso è composto in quanto segue:

- Il Ministero della Sanità, della Solidarietà e dell'Azione Umanitaria;
- Il Ministero degli Affari Esteri, della Cooperazione e della Francofonia
- L'Ambasciata d'Italia;
- L'Ambasciata di Francia;
- La Delegazione della Commissione dell'Unione Europea;
- I donatori di fondi impegnati nello svolgimento dei progetti ritenuti nell'ambito del **FDC;**
- Le Altre Autorità congolese.

Articlolo 5: Il **CMG** elaborerà un regolamento interno per fissare la sua organizzazione e il suo funzionamento.

Articolo 6: Il **CMG** può nel caso di bisogno ricorrere alle competenze esterne per la creazione delle sotto commissione ad hoc nello svolgere il suo lavoro.

Articolo 7: Ogni controversia nata dall'applicazione o dell'interpretazione del presente Accordo sarà regolato per via di consultazione diplomatiche.

Articolo 8: Il presente Accordo è concluso per un tempo indeterminato. Esso entrerà in vigore in data di sua firma. Esso rimarrà in vigore fino a quando una delle Parti Contraente notifica per scritto all'altra Parte la sua volontà di denunciarlo dopo un preavviso di sessanta giorni (60) a decorrere dalla data della sua notifica.

Tuttavia, la denuncia del presente Accordo non mette in causa il **FDC** e i progetti in corso di esecuzione al meno che le Parti non ne dispongono altrimenti.

Articolo 9: Il presente Accordo può essere emendato alla richiesta di una delle Parti Contraenti. Le disposizione ne produranno i loro effetti solo dopo la loro approvazione dalle autorità competente dalle due Parti.

Fatto a Brazzaville, il 6 Ottobre 2000

In due copie originale in lingue francese e italiana, come ne testimoniano i due testi.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ITALIA	**PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CONGO**
L'AMBASCIATORE STRAORDINARIO E PLENIPOTENZIARIO DELLA REPUBBLICA	*L'AMBASCIATORE SEGRETARIO GENERALE DEGLI AFFARI ESTERI, DELLA COOPERAZIONE E DELLA FRANCOFONIA*
Rubens A. FEDELE	**Jérôme OLLANDET**

ACCORD
POUR LA GESTION DES FONDS DE CONTRE - PARTIE
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ITALIE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO

Le Gouvernement de la République d'Italie et le Gouvernement de la République du Congo ci-après dénommés "**Parties Contractantes**".

Considérant que le Gouvernement de la République d'Italie s'engage à consentir au Gouvernement de la République du Congo des aides en produits alimentaires d'origine italienne et/ou de la sous-région ;

Considérant que ces aides alimentaires ci-après dénommées "**fournitures**" seront destinées à soutenir les besoins du peuple congolais liés aux déficits importants de production et que ces fournitures seront commercialisées, et le produit de la vente servira à financer un fonds de contre partie en monnaie locale, ci-après dénommé "**FDC**" ;

Convaincus de la nécessité d'instituer une procédure pour la constitution, le dépôt, la programmation, l'allocation, le décaissement, la comptabilité et l'utilisation du **FDC**, afin d'en assurer une gestion efficace ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1 : Le présent Accord détermine les modalités et les procédures de constitution, de dépôt, de programmation, d'allocation, de décaissement, de comptabilité, d'utilisation et de gestion des fonds de contre partie générés par la vente des fournitures italiennes.

Article 2 : Les Parties contractantes conviennent d'utiliser les fonds de contre partie selon les procédures suivantes :

Ouvrir un compte de dépôt à terme en monnaie locale, intitulé " **Fonds de contre partie**" auprès d'une banque commerciale de la place pour le Ministère de la Santé, de la Solidarité et de l'Action Humanitaire cogéré avec l'Ambassade d'Italie;

Article 3 : Les fonds de contre partie sont utilisés après avis du Comité Mixte de Gestion visé à l'article 4 du présent Accord, pour le financement des initiatives et/ou projets de coopération. Les ordres d'utilisation des fonds de contre partie sont signés par le Ministère de la Santé, de la Solidarité et de l'Action Humanitaire et l'Ambassade d'Italie.

Article 4 : Les Parties contractantes conviennent d'instituer un Comité Mixte de Gestion ci-après dénommé "**CMG**", chargé d'évaluer l'application des dispositions du présent Accord. Il est composé ainsi qu'il suit :

- Le Ministère de la Santé, de la Solidarité et de l'Action Humanitaire ;
- Le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de la Francophonie ;
- L'Ambassade d'Italie ;
- L'Ambassade de France ;
- La Délégation de la Commission de l'Union Européenne ;
- Les bailleurs de fonds impliqués dans la réalisation des projets retenus dans le cadre du **FDC** ;
- Les Autres Autorités congolaises.

Article 5 : Le **CMG** élaborera un règlement intérieur qui fixera son organisation et son fonctionnement.

Article 6 : Le CMG peut en cas de besoin recourir aux compétences extérieures par la création des sous-comités et commissions ad hoc dans l'accomplissement de sa tâche.

Article 7 : Tout différend né de l'application ou de l'interprétation du présent Accord sera réglé par voie de consultations diplomatiques.

Article 8 : Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il rentrera en vigueur à la date de sa signature. Il demeurera en vigueur jusqu'à ce que l'une des Parties Contractantes notifie par écrit à l'autre Partie sa volonté de le dénoncer après un préavis de soixante (60) jours à compter de la date de notification.

Toutefois, la dénonciation du présent Accord ne met pas en cause le FDC et les projets en cours d'exécution à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

Article 9 : Le présent Accord peut être amendé à la demande de l'une des Parties Contractantes. Les dispositions amendées ne produiront leurs effets qu'après leur approbation par les autorités compétentes des deux Parties.

Fait à Brazzaville, le 6 Octobre 2000

En deux exemplaires originaux en langues française et italienne, les deux textes faisant également foi.

POUR LR GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ITALIE

L'AMBASSADEUR EXTRAODINAIRE ET PLENIPOTENTIAIRE DE LA REPUBLIQUE D'ITALIE EN REPUBLIQUE DU CONGO

AMBASCIATA D'ITALIA BRAZZAVILLE

Rubens Anna FEDELE

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO

L'AMBASSADEUR SECRETAIRE GENERAL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DE LA FRANCOPHONIE

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION
UNITÉ TRAVAIL PROGRÈS
REPUBLIQUE DU CONGO

Jérôme OLLANDET

960.

Khartoum, 18 novembre 2000

MOU tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sudan per l'assistenza alimentare umanitaria con tre allegati

(Entrata in vigore il 18 novembre 2000)

Memorandum of Understanding
between
the Government of the Republic of the Sudan
and
the Government of the Italian Republic
for
Humanitarian Food Aid Assistance

The Italian Government has agreed to provide Humanitarian Food Aid assistance in the form of rice for monetization (to pay for the clearing and transport costs and for financing development projects in the Nuba Mountains area and other parts of the Sudan) and for free distribution (in the Nuba Mountains area and other parts of the Sudan).

To this end, the Government of the Sudan (hereafter called ''Sudan'' or ''First Party'') and the Italian Government (hereafter called ''Italy'' or ''Second Party'') have agreed as follows :

Article 1 – Nature of the Memorandum of Understanding

This Memorandum of Understanding concerns the Humanitarian Food Aid Project (hereafter called ''the Project'') and is intended to set out the responsibilities of the two Governments in relation to the Project.

Article 2 – Roles and Responsibilities

1. Sudan designates the Ministry of Social Planning (hereafter called ''the Ministry'') as the Agency responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding.

2. Italy designates the Italian Embassy in Khartoum (hereafter called ''the Embassy'') as the Agency responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding. The Embassy has the right to authorize representative(s) to act upon its instructions on its behalf.

Article 3 – The Project

The purpose of the Project is to provide food aid in the form of rice. In particular, the objectives of the Project are to provide rice for monetization (to pay for the clearing and transport costs and for financing development projects in the Nuba Mountains area and other parts of the Sudan) and for free distribution (in the Nuba Mountains area and parts of the Sudan).

Article 4 – Normal Commercial Trade Relations

In connection with the implementation of the Project, Sudan and Italy agree to undertake all reasonable precautions to prevent any disruption of Normal Commercial Trade in the food commodities due to this food aid. In particular, Sudan agrees:

a) not to divert any quantity of rice under the Project to any other destination outside Sudan;

b) to ensure that there will not be any export of this rice from Sudan for the period commencing from the date of signature of this Memorandum of Understanding and ending three months after the receipt of the last shipment made under the Project.

Article 5 – Contribution of Sudan

Sudan shall bear all costs related to the unloading, handling and distribution of the rice and of those arising from its sale on commercial terms. Sudan shall also provide all labour, material, facility, equipment, service and other Project requirements, as detailed in Annex 2.

Article 6 – Contribution of Italy

The contribution of Italy shall consist of the provision of food aid in the form of rice for monetization and for free distribution to vulnerable people and displaced persons.

Article 7 – Proceeds of Sale

The Ministry shall undertake the sale of rice. The funds generated from the sale of rice shall be used exclusively to pay for the clearing and transport costs and for financing development projects in the Nuba Mountains area and other parts of the Sudan. Detailed periodical reports on the monetization and distribution programmes will have to be presented by the Ministry to the Embassy every two months up to the completion of the programmes.

Article 8 - Information

Sudan and Italy shall carry out the activities included in this Memorandum of Understanding with due diligence and efficiency and each party shall give to the other all necessary information relating to the Project as shall reasonably be requested.

Article 9 – Communications

1. Any communication or documents given, made or sent by either party pursuant to this Memorandum of Understanding shall be in writing and be delivered by hand, mail or fax, at its respective address given below :

For Sudan : The Ministry of Social Planning
P.O. Box 1658
Khartoum - Sudan
Fax : 00249 11 783150

For Italy : Embassy of Italy
P.O. Box 793
Khartoum - Sudan
Phone : 00249 11 471615/6//7
Fax : 00249 11 471217
e-mail : italsd@usa.net

2. Anyone of the parties hereto will communicate in writing to the other party hereto any change of address.

3. All communication and documents in relation to the Project shall be in the English language.

Article 10 – Entire Understanding

This Memorandum of Understanding together with Annexes 1, 2 and 3, which form an integral part of it, hereof constitutes the entire understanding between Sudan and Italy with respect to the Project.

Article 11 – Arbitration and Consultation

Differences which may arise in the implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled by means of diplomatic negotiation between Sudan and Italy or in any other manner mutually agreed upon by the two Governments. Sudan and Italy will endeavor to jointly solve any matter that may arise in connection with this Memorandum of Understanding and shall refrain from taking any unilateral decision before consulting each other.

Article 12 - Suspension

1. This Memorandum of Understanding may be terminated at any time by mutual agreement of the Parties hereto or by either Party hereto upon provision of 30 (thirty) days written notice.

2. Italy reserves the right to suspend its participation in the Project should serious irregularities arise specifically with regard to:

a. the management and control of the food aid grant;
b. the non-fulfillment of any undertaking made under this Memorandum of Understanding .

3. Any suspension made under Article 12 point 2 shall be effected after a written notice specifying the ground for suspension and if Sudan fails to remedy such grounds within 30 (thirty) days in a manner to the satisfaction of Italy.

Article 13 – Entry into force

This Memorandum of Understanding shall come into force on the date of its signature and shall expire on completion of all activities and of the deposit of all the counterpart funds generated on the account indicated in Art. 7 above. This Memorandum of Understanding may be amended as deemed necessary, by mutual agreement, by an exchange of letters of the parties hereto.

This Memorandum of Understanding shall have the duration of one year.
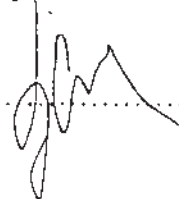
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized thereto by their respective Governments have signed the present Memorandum of Understanding.

Done at Khartoum on the 18th day of November 2000, in two originals in the English language.

For the Government of The Republic of the Sudan	For the Government of the Italian Republic
....	....

ANNEX "1"

RESPONSIBLITIES OF ITALY

1. Subject to the limit of the grand , Italy will arrange and pay for the purchase of in 1 Kg packs (vacuum packed), hereafter called "the cargo", and for its transportation and insurance from the port of departure to the Delivery point.
2. The transportation contract shall be C&F port of Sudan. The cargo will be delivered to Sudan in 2000 in two lost as it leaves the hatch, at the port of port Sudan. Such time and location shall hereafter be called the "Delivery point".
3. Italy s responsibility for the cargo ceases with the "free-out" delivery at Delivery point where the title to the cargo passes from Italy to Sudan. The discouragement of the cargo from the vessel and subsequent inland transport shall be under the responsibility, and to the account, of Sudan.
4. Any claim against the carrier arising from loss of or damage to the cargo shall be settled by Italy. Sudan has not the right to claim for short off or damaged Cargo. The Embassy shall be responsible for filing claims regarding lost or damaged cargo.
5. The Embassy shall notify the consignee of the approximate date of shipment and of the approximate cargo quantiies as soon as possible.
6. When the vessels leave the port of departure, the Embassy shall inform the consignee. The confirmed arrival date of the vessels at port Sudan will be communicated at least three (3) days before the arrival of the vessels.
7. The Embassy shall provide the following documentation in duplicate, to the consignee:

   a) Bill of Lading (Negotiable);
   b) Bill of lading (Non- Negotiable;
   c) Original Phytosanitary certificate;
   d) Original Certificate of radioactivity;
   e) Original Certificate of origin;
   f) Insurance Certificate;
   g) Packing declaration conformity;
   h) Certificate of class and age of vessel;
   i) Statement of fact;
   j) Liner booking note;
   k) Specimen of "Taking over Certificate".

10. Once the Cargo is offloaded at port Sudan, The Ministry will bear all costs and will be responsible for the clearing transport, monetization and distribution of the rice, in cooperation with the Transitional council for peace and Development in the Nuba Montains.
11. Italy and Sudan will monitor and evaluate the project in accordance with the procedures established in ANNEX "3" of this Memorandum of Understanding. In addition, Italy, with the participation of Sudan, may conduct an audit to certify the operations of sale of the food aid at any time during the life of the project.
12. The ministry will be the marketing agent and consignee for this project.

ANNEX "2"
RESPONSIBILITIES OF SUDAN

1. Sudan's responsibility for the cargo, through the consignee, commence on receipt the title of the cargo at the Delivery point, as at set out in Article 3 of Annex 1.
2. With respect to the receipt of the cargo, the consignee, pursuant to this Memorandum of Understanding, including but not limited to berthing, offloading and delivery, shall require the presentation of the documents listed in point. 9 of Annex "1" to the Master of the vessel.
3. Sudan shall appoint and notify the Embassy of such an appointment of a Logistic coordinator with sufficient authority to effectively carry out this project.
4. The consignee shall take possession of and be responsible for cargo from the Delivery point as defined in ANNEX "1" and onwards. The consignee shall be responsible for all handling, strong and forwarding operations after the Delivery point.
5. Within eighty (80) days from the discharge of the cargo at port Sudan The ministry shall sell the commodity though a competitive and transparent process. The rice shall be sold on current commercial terms at the prevailing commercial wholesale price in the Region (s) where the commodity will be sold.
6. The Consignee shall submit a report to the Embassy within one hundred ten (110) days of the arrival of the shipment. The report shall include the following:
   a) Locations and dates of respective sales, quantities sold, proceeds realized;
   b) Detailed justification and copies of the invoices for third party services for the incurred transport, handling and overhead costs;
9. The ministry shall be responsible for the payment of all costs whatever nature incurred from the Delivery point, as well as for the replacement of eventual cargo s losses or damages beyond the Delivery point.
10. Sudan shall endeavor to guarantee that the shipowner (s) carrier(s) will be submitted neither to unusual charges

related or not to cargo, not to unjustified delays to sail after discharge.

11. Sudan shall not be responsible for filing claims for lost or damaged cargo before the Delivery point.
12. Sudan will ensure that the counterpart funds shall used exclusively for purposes that the two parties will jointly agree upon.

ANNEX "3"
MONITORING AND EVALUTION

1. To ensure the adequate monitoring of this project, the Ministry shall provide the following report:
   a) a plan of action, to be submitted within three weeks from the signature of the present Memorandum of Understanding,
   b) a "Sales Report" to be submitted within a hundred ten (110) days from the arrival of the vessels at port Sudan. The report must provide an itemized list of transport and handling costs, internal and overhead costs and profits.
   c) a "Final Report on Sales" to be submitted, if all of the required information is not included in (b) above.
2. Italy, through the Embassy, with the participation of Sudan reserves the right to evaluate this project.

GENERAL: ADDERSS FOR COMMUNICATION

For the shipment of the cargo (consignee):

Ministry of social planning
P.O Box 1658
Khartoum – Sudan
Fax: 00249.11.773188

For Italy:

Embass of Italy
P.O Box 793
Khartoum – Sudan
Phone: 0024911 461615/6/7
Fax: 00249 11 471217

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUDAN
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PER L'ASSISTENZA ALIMENTARE UMANITARIA

Il Governo Italiano concorda di prestare assistenza alimentare umanitaria fornendo riso da monetizzare (per pagare i costi di liquidazione e di trasporto e per finanziare progetti di sviluppo nella regione delle Montagne Nuba e in altre zone del Sudan) e per la distribuzione gratuita (nella regione delle Montagne Nuba e in altre zone del Sudan).

A tal fine, il Governo del Sudan (qui di seguito definito "Sudan" o "Prima Parte") ed il Governo Italiano (qui di seguito definito "Italia" o "Seconda Parte") hanno concordato quanto segue:

Articolo 1 – Tipologia del Memorandum d'Intesa

Oggetto del presente Memorandum d'Intesa è il Progetto di Assistenza Alimentare Umanitaria (qui di seguito definito "il Progetto") ed il suo obiettivo è quello di definire le responsabilità dei due Governi in relazione al Progetto.

Articolo 2 – Ruoli e responsabilità

1. Il Sudan designa il Ministero della Pianificazione Sociale (qui di seguito definito "il Ministero") quale agenzia responsabile dell'attuazione degli obblighi assunti ai sensi del presente Memorandum d'Intesa.
2. L'Italia designa l'Ambasciata Italiana a Khartoum (qui di seguito definita "l'Ambasciata") quale agenzia responsabile dell'attuazione degli obblighi assunti ai

sensi del presente Memorandum d'Intesa. L'Ambasciata ha il diritto di autorizzare uno o più rappresentanti ad agire per suo conto dietro sua istruzione.

Articolo 3 – Il Progetto

Scopo del Progetto è prestare assistenza alimentare fornendo riso. In particolare, obiettivi del progetto sono quelli di fornire riso da monetizzare (per pagare i costi di liquidazione e di trasporto e per finanziare progetti di sviluppo nella regione delle Montagne Nuba e in altre zone del Sudan) e per la distribuzione gratuita (nella regione delle Montagne Nuba e in altre zone del Sudan).

Articolo 4 – Normali relazioni commerciali

In relazione all'attuazione del Progetto, il Sudan e l'Italia concordano di adottare ogni ragionevole precauzione per evitare turbative nelle Normali Transazioni Commerciali di derrate alimentari dovute a tali aiuti alimentari. In particolare, il Sudan conviene di:

(a) non trasferire nessuna quantità di riso, di cui al Progetto, verso altre destinazioni al di fuori del Sudan
(b) garantire che non ci saranno esportazioni di tale riso dal Sudan a partire dalla data della firma del presente Memorandum d'Intesa fino alla fine dei tre mesi successivi all'arrivo dell'ultima spedizione effettuata ai sensi del Progetto.

Articolo 5 – Contributo del Sudan

Il Sudan sosterrà le spese relative allo scarico, alla gestione e alla distribuzione del riso e quelle derivanti dalla sua vendita a condizioni commerciali. Il Sudan fornirà inoltre tutta la manodopera, il materiale, le strutture, gli impianti, i servizi e quanto altro sarà necessario per il Progetto, come specificato in Allegato 2.

Articolo 6 – Contributo dell'Italia

Il contributo dell'Italia consisterà nell'erogazione di aiuti alimentari tramite la fornitura di riso da monetizzare e nella distribuzione gratuita alle persone vulnerabili e agli sfollati.

Articolo 7 – Proventi della vendita

Il Ministero provvederà alla vendita di riso. I fondi derivanti dalla vendita di riso saranno impiegati esclusivamente per pagare le spese di liquidazione e di trasporto e per finanziare i progetti di sviluppo nella regione delle Montagne Nuba e in altre zone del Sudan. Il Ministero presenterà all'Ambasciata dettagliate relazioni periodiche sulla monetizzazione e sui programmi di distribuzione ogni due mesi fino a completamento dei programmi.

Articolo 8 - Informazioni

Il Sudan e l'Italia svolgeranno le attività elencate nel presente Memorandum d'Intesa diligentemente ed efficacemente e ciascuna Parte fornirà all'altra tutte le informazioni necessarie che saranno ragionevolmente richieste in relazione al Progetto.

Articolo 9 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e i documenti forniti, elaborati o inviati dalle Parti in conformità con il presente Memorandum d'Intesa saranno in forma scritta e saranno consegnati a mano, per posta o via fax, agli indirizzi qui di seguito riportati:

   Per il Sudan: Ministero della Pianificazioni Sociale
   Casella Postale 1658 Khartoum – Sudan
   Fax: 00249 11 783150

   Per l'Italia: Ambasciata d'Italia
   Casella Postale 793
   Khartoum – Sudan
   Tel.: 00249 11 471615/6/7
   Fax: 00249 11 471217
   e-mail: italsd@usa.net

2. Ciascuna delle Parti comunicherà per iscritto all'altra Parte eventuali cambi di indirizzo.
3. Tutte le comunicazioni e i documenti relativi al Progetto saranno in lingua inglese.

Articolo 10 – Portata dell'Intesa

Il presente Memorandum d'Intesa, insieme con gli Allegati 1, 2 e 3, che ne formano parte integrante, costituisce l'intera intesa fra Sudan e Italia relativa al Progetto.

Articolo 11 – Arbitrato e consultazioni

Le divergenze che potrebbero insorgere nell'attuazione del presente Memorandum d'Intesa saranno composte tramite negoziati diplomatici fra Sudan e Italia o in qualsiasi altra modalità reciprocamente concordata dai due Governi. Il Sudan e l'Italia si adopereranno per risolvere congiuntamente tutte le questioni che potrebbero insorgere in relazione al presente Memorandum d'Intesa e si asterranno dall'adottare decisioni unilaterali prima di consultarsi reciprocamente.

Articolo 12 - Sospensione

1. Il presente Memorandum d'Intesa può essere terminato in qualunque momento con il consenso reciproco delle Parti o da una delle Parti tramite preavviso scritto con 30 (trenta) giorni di anticipo.
2. L'Italia si riserva il diritto di sospendere la partecipazione al progetto nel caso in cui dovessero verificarsi gravi irregolarità in particolare per quanto riguarda:

   a. la gestione ed il controllo del dono in aiuti alimentari;
   b. il mancato rispetto di uno degli impegni assunti ai sensi del presente Memorandum d'Intesa.

3. Tutte le sospensioni effettuate ai sensi dell'Articolo 12, punto 2, avranno effetto dopo la notifica scritta in cui si specifica il motivo della sospensione e nel caso in cui il Sudan non riesca a porvi rimedio entro 30 (trenta) giorni in una maniera soddisfacente per l'Italia.

Articolo 13 – Entrata in vigore

Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data della firma e scadrà a completamento di tutte le attività e del deposito di tutti i fondi di contropartita creati con le modalità previste al precedente Articolo 7. Il presente Memorandum d'Intesa può

essere emendato ove necessario, con il consenso reciproco, con uno scambio di lettere fra le parti.

Il presente Memorandum d'Intesa avrà la durata di un anno.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto a Khartoum il 18 novembre 2000 in due originali in lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica del Sudan

(F.to: firma illeggibile)

Per il Governo
della Repubblica Italiana

(F.to: firma illeggibile)

ALLEGATO 1
RESPONSABILITA' DELL'ITALIA

1. Entro i limiti del dono, l'Italia predisporrà e pagherà l'acquisto di confezioni da 1 kg (sottovuoto) qui di seguito definito "il carico", nonché il loro trasporto e assicurazione dal porto di partenza al punto di Consegna.
2. Il contratto di trasporto sarà Sudan porto C&F. Il carico sarà consegnato in Sudan nel 2000 in due lotti, come si trovano a chiusura del portello di carico, al porto di Sudan porto. La data e il luogo saranno qui di seguito definiti "punto di Consegna".
3. La responsabilità dell'Italia per il carico termina con la consegna "free out" al punto di Consegna, laddove la titolarità del carico passerà dall'Italia al Sudan. Lo scarico del cargo dalla nave ed il successivo trasporto interno saranno di competenza del Sudan e a suo carico.
4. Eventuali istanze nei confronti del vettore, dovute a perdita o danni al carico, saranno composte dall'Italia. Il Sudan non ha diritto di presentare istanze per perdite o danni al carico. L'Ambasciata sarà responsabile della presentazione delle istanze relative a perdite o danni al carico.
5. L'Ambasciata comunicherà al consegnatario la data approssimativa di spedizione e le quantità approssimative non appena possibile.
6. Quando le navi lasciano il porto di partenza, l'Ambasciata informerà il consegnatario. La conferma della data di arrivo delle navi nel porto del Sudan sarà comunicata almeno tre (3) giorni prima dell'arrivo della nave.
7. L'Ambasciata consegnerà al consegnatario la seguente documentazione, in duplice copia:

    a) polizza di carico (negoziabile)
    b) polizza di carico (non negoziabile)
    c) originale del certificato fitosanitario
    d) originale del certificato di radioattività
    e) originale del certificato di origine
    f) certificato assicurativo
    g) dichiarazione sulla conformità delle confezioni
    h) certificato della classe e dell'età della nave
    i) dichiarazione sullo stato di fatto
    j) prenotazione della nave di linea
    k) esemplare del "certificato di trasporto"

8. Una volta effettuato lo scaricamento del carico a Sudan porto, il Ministero sosterrà tutte le spese e sarà responsabile dell'autorizzazione del trasporto, della monetizzazione e della distribuzione del riso, di concerto con il Consiglio nazionale per la pace e lo sviluppo nelle Montagne Nuba.
9. L'Italia e il Sudan controlleranno e valuteranno il progetto in conformità con le procedure stabilite nell'Allegato 3 al presente Memorandum d'Intesa. Inoltre l'Italia, con la partecipazione del Sudan, può svolgere una verifica contabile per certificare le operazioni di vendita degli aiuti alimentari in qualunque momento durante la validità del progetto.
10. Il Ministero sarà l'agente di marketing ed il consegnatario del progetto.

ALLEGATO 2
RESPONSABILITA' DEL SUDAN

1. La responsabilità del Sudan per il carico, tramite il consegnatario, inizierà all'atto dell'assunzione della titolarità del carico al punto di Consegna, come delineato all'Articolo 3 dell'Allegato 1.
2. Per quanto riguarda l'arrivo del carico, il consegnatario, in conformità con il presente Memorandum d'Intesa, compresi, ma non esclusivamente, l'ancoraggio, lo scarico e la consegna, chiederà la presentazione dei documenti elencati al punto 9 dell'Allegato 1 al Capitano della nave.
3. Il Sudan nominerà un coordinatore logistico avente autorità sufficiente a dare efficiente attuazione al presente progetto, e comunicherà la nomina all'Ambasciata.
4. Il consegnatario prenderà possesso del carico, di cui assumerà la responsabilità, dal punto di Consegna, definito in Allegato 1 in poi. Il consegnatario sarà responsabile della gestione e del prosieguo delle operazioni dopo il punto di Consegna.
5. Entro 80 (ottanta) giorni dallo scarico del carico a Sudan porto, il Ministero venderà le derrate con procedimento competitivo e trasparente. Il riso sarà venduto alle condizioni commerciali correnti al prezzo di vendita prevalente all'ingrosso nella/e Regione/i in cui le derrate saranno vendute.
6. Il Consegnatario presenterà all'Ambasciata una relazione entro cento dieci (110) giorni dall'arrivo della spedizione. La relazione includerà quanto segue:

   a) località e date delle rispettive vendite, quantità vendute, proventi realizzati;

b) giustificazione dettagliata e copie delle fatture per i servizi resi a terzi per il trasporto, la gestione e i costi complessivi.

7. Il Ministero sarà responsabile del pagamento di tutte le spese di ogni genere sostenute dal punto di Consegna, nonché della sostituzione di eventuali perdite o danni al carico oltre il punto di Consegna.
8. Il Sudan si adopererà per garantire che i vettori degli armatori non debbano trasportare carichi insoliti, connessi al carico o meno, né subire ritardi ingiustificati dopo lo scarico.
9. Il Sudan non sarà responsabile della presentazione di istanze per carico perso o danneggiato prima del punto di Consegna.
10. Il Sudan garantirà che i fondi di contropartita siano usati esclusivamente ai fini congiuntamente concordati dalle due parti.

ALLEGATO 3
CONTROLLO E VALUTAZIONE

1. Al fine di garantire l'adeguato controllo del presente progetto, il Ministero presenterà le seguenti relazioni:

   a) un piano d'azione da presentare entro tre settimane dalla firma del presente Memorandum d'Intesa;
   b) una "Relazione sulle vendite" da presentare entro centodieci (110) giorni dall'arrivo delle navi a Sudan porto. La relazione conterrà un elenco dettagliato delle spese di trasporto e di gestione, nonché il totale delle spese e dei proventi;
   c) una "Relazione finale sulle vendite" da presentare nel caso in cui non tutte le informazioni richieste siano incluse nel precedente punto (b).

2. L'Italia, tramite l'Ambasciata, con la partecipazione del Sudan, si riserva il diritto di valutare il presente progetto.

INDIRIZZO PER LE COMUNICAZIONI

Per la spedizione del carico (consegnatario):

Ministero della Pianificazione Sociale

P.O. Box 1658
Khartoum – Sudan
Fax: 0024 9 11 773188

Per l'Italia:

Ambasciata d'Italia
P.O. Box 793
Khartoum – Sudan
Tel.: 00249 11 461615/6/7
Fax: 00249 11 471217

961.

Roma, 21 novembre 2000

Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan in materia di lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope

(Entrata in vigore il 17 agosto 2001)

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, IL TERRORISMO E IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan, chiamati in seguito "Parti Contraenti";

CONSAPEVOLI che le trasgressioni della legge connesse con il crimine organizzato, il terrorismo e il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope colpiscono in modo rilevante entrambi i Paesi, mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché il benessere e l'integrità dei propri cittadini;

RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità organizzata, il terrorismo e al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

RICHIAMANDO la Risoluzione n.45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in data 14 dicembre 1990, in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonché la Convenzione Unica sugli stupefacenti del 30 marzo 1961, così come emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972, la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971 e la Convenzione contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope e loro precursori del 20 dicembre 1988;

PARTENDO dalla volontà comune di condurre una lotta efficace contro il terrorismo, nonché tenendo presente la Dichiarazione sui Provvedimenti per la Liquidazione del Terrorismo Internazionale, approvata con la risoluzione N 49/60 del 9 dicembre 1994 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite;

ESSENDO seriamente preoccupati degli atti di terrorismo internazionale che continuano a verificarsi in tutto il mondo in tutte le forme e manifestazioni che minacciano la vita umana, mettendo così a repentaglio la sicurezza dello Stato;

NEL quadro dei loro ordinamenti costituzionali, giuridici e amministrativi;

NEL rispetto della sovranità di ciascuno Stato;

CONVENGONO quanto segue:

Articolo 1

1. Le Parti Contraenti in conformità con le leggi vigenti nei rispettivi Paesi collaboreranno nel campo della lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.
2. Il presente Accordo non tiene conto delle questioni riguardanti l'assistenza giudiziaria per le cause penali e per l'estradizione.

Articolo 2

1. Per decisione congiunta delle Parti Contraenti verrà istituito un Comitato bilaterale per la collaborazione nella lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope che sarà composto dai rappresentanti dei rispettivi organi centrali competenti delle Parti Contraenti.
2. Il Comitato bilaterale sarà copresieduto dai rispettivi Ministri dell'Interno o, eventualmente, per la Parte Contraente uzbeka da altro Ministro competente per le materie oggetto di collaborazione del presente Accordo.
3. Il Comitato si riunirà ogni qual volta le Parti Contraenti ritengano necessario conferire un maggior impulso alla cooperazione o al fine di superare ostacoli che richiedano intese di alto livello.
4. Su richiesta delle Parti Contraenti, ove necessario, verranno convocate riunioni congiunte di funzionari dei rispettivi Ministero dell'Interno o, eventualmente, anche di altri Ministeri interessati, per verificare l'attività svolta congiuntamente e per individuare gli obiettivi da raggiungere.
5. Le Parti Contraenti si comunicheranno al più presto i propri organi competenti responsabili per l'attuazione del presente Accordo.

Articolo 3

Le Parti Contraenti concorderanno i punto di contatto e le modalità di collegamento necessarie per assicurare lo scambio rapido delle informazioni riguardanti la lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Articolo 4

Le Parti Contraenti favoriranno l'armonizzazione delle legislazioni nazionali, come strumento indispensabile ad una azione concertata contro la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Articolo 5

Le Parti Contraenti si consulteranno in vista dell'adozione di posizioni comuni e di azioni concertate in tutte le sedi internazionali in cui si discutano o si decidano strategie di lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Articolo 6

Le Parti Contraenti, in conformità alle loro legislazioni nazionali, convengono che la collaborazione in tema di lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, debba estendersi alla ricerca di latitanti responsabili dei citati fatti delittuosi.

Articolo 7

Per quanto riguarda la lotta contro la criminalità organizzata le Parti Contraenti convengono che la collaborazione si effettuerà anche nei settori di seguito specificati:

a) scambio sistematico, dettagliato e rapido, su richiesta o di propria iniziativa, di informazioni, notizie e dati attinenti alle varie forme di criminalità organizzata e alla lotta contro di essa;
b) costante e reciproca informazione sulle attuali minacce della criminalità organizzata, nonché sulle tecniche e sulle strutture organizzative predisposte per contrastarla, anche attraverso la formalizzazione di scambi di esperti e la programmazione, nei due Paesi, di corsi di addestramento comuni in specifiche tecniche investigative e operative;
c) scambio di informazioni operative di reciproco interesse relative ad eventuali contatti fra associazioni o gruppi criminali organizzati dei due Paesi;
d) studio congiunto delle questioni concernenti lo sviluppo di tali contatti criminosi;
e) scambio di atti legislativi e strumenti normativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta contro il crimine organizzato, nonché di campioni di mezzi tecnici di difesa individuale utilizzati nelle operazioni dei rispettivi organi delle Parti Contraenti;
f) scambio di esperienze in materia di organizzazione nella lotta contro la criminalità organizzata;
g) collaborazione nella ricerca delle strutture e delle forme in cui si manifesta la criminalità organizzata;
h) costante e reciproco scambio di esperienze e tecnologie inerenti la sicurezza delle reti di comunicazione telematiche;
i) scambio di informazioni operative concernenti operazioni finanziarie illegali, con particolare riferimento a quelle riguardanti le attività di riciclaggio, la falsificazione di carta moneta e valori, il furto di opere d'arte e d'antiquariato, i reati ambientali, ivi compresi i traffici di sostanze tossiche e radioattive, nonché altri crimini particolarmente pericolosi, quali il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e loro precursori, il traffico d'armi, esplosivi e materiali strategici, al cui perseguimento abbiano interesse entrambe le Parti Contraenti.
j) scambio di informazioni operative concernenti la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori nonché l'immigrazione illegale.

Articolo 8

Al fine di debellare il terrorismo, le Parti Contraenti, nel quadro della loro legislazione nazionale e del presente Accordo, scambieranno informazioni relative agli atti di terrorismo programmati o già compiuti, alle forme e ai metodi utilizzati, nonché ai gruppi terroristici che sul territorio di una delle Parti Contraenti programmano, effettuano o hanno effettuato crimini contro gli interessi dell'altra Parte Contraente. Lo scambio sarà eseguito nella quantità necessaria per la lotta contro il terrorismo o per la prevenzione del crimine che rappresenta in ogni singolo caso una minaccia essenziale per la sicurezza sociale.

Articolo 9

1. Agli effetti del presente Accordo:
"sostanze stupefacenti" sono quelle specificate e descritte nella Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 marzo 1961, emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972;
"sostanze psicotrope" sono quelle enunciate e descritte nella Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971;
come "traffico illecito" si definiscono le fattispecie contemplate nei paragrafi 1 e 2 dell'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope e loro Precursori del 20 dicembre 1988.

2. Le Parti Contraenti, in conformità alle loro legislazioni nazionali, metteranno a disposizione, con immediatezza e sistematicità, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni, le notizie e i dati che possano contribuire a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.
In particolare, la collaborazione riguarderà:

a) i metodi di lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
b)l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unita' cinofile antidroga;
c)la costante e reciproca informazione sulle attuali minacce del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sulle tecniche e sulle strutture organizzative predisposte per contrastarlo, anche attraverso la formalizzazione degli scambi di esperti e la programmazione, nei due Paesi, di corsi di addestramento comuni in specifiche tecniche investigative e operative nei diversi campi di intervento;
d)lo scambio di atti legislativi e strumenti normativi, pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
e) lo studio congiunto di associazioni o gruppi di trafficanti, eventi e tecniche;
f) lo scambio di informazioni, dati e notizie su nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope, sui luoghi e metodi di produzione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti e sulle tecniche di occultamento, sulle variazioni dei prezzi di dette sostanze, nonché sulle tecniche di analisi;
g)i metodi di formazione degli esperti e i modi di funzionamento del sistema di controllo e di rilevazione delle sostanze stupefacenti e psicoprope.

3. La collaborazione prevista dal presente Accordo per la lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, riguarda, nel rispetto delle legislazioni nazionali, anche i precursori e le sostanze chimiche essenziali.

4. Le Parti Contraenti si impegnano a utilizzare, quanto previsto dalle loro legislazioni nazionali, la tecnica delle "consegne controllate", nonché a promuovere l'adeguamento della legislazione nazionale alle norme internazionali vigenti in tale settore.

Articolo 10

Per lo scambio di informazioni le Parti Contraenti utilizzeranno la lingua inglese o, eventualmente, un'altra lingua concordata.

Articolo 11

1. La richiesta di assistenza potrà essere rifiutata interamente o parzialmente se la risposta potrà comportare la violazione dei diritti dell'uomo, danneggiare la sovranità o la sicurezza delle Stato o essere in contraddizione con la legislazione nazionale della Parte a cui si rivolge;
2. In caso fosse presa la decisione di rifiutare la richiesta di assistenza, gli organi centrali competenti delle Parti Contraenti si informeranno per iscritto indicando il motivo del rifiuto.

Articolo 12

1. Le Parti Contraenti converranno che in caso di necessità gli organi centrali competenti per i loro Stati garantiscano il rispetto della legislazione nazionale sulla riservatezza delle informazioni ricevute da ciascuna Parte Contraente nel quadro del presente Accordo.
2. Nel caso fosse necessario fornire informazioni ricevute nell'ambito del presente Accordo ad una terza Parte, sarà necessario il consenso scritto degli organi centrali competenti che le avranno rilasciate.
3. Le informazioni su persone fisiche ricevute dalle Parti Contraenti potranno essere utilizzate solo per i fini indicati dal presente Accordo. La Parte Contraente che rilascerà le informazioni garantirà, ove necessario, l'autenticità di tali informazioni nonché la tempestiva segnalazione di eventuali modifiche o aggiunte. L'ottenimento, conservazione e distruzione delle informazioni saranno effettuati secondo le legislazioni nazionali.
4. In conformità alla legislazione nazionale della Parte contraente che le ha fornite e comunque previo assenso della stessa, le informazioni disponibili riguardanti una persona potranno essere consegnate, su sua richiesta, alla persona stessa.
5. In tutti i casi le Parti Contraenti garantiranno che le informazioni non siano accessibili ad estranei e che non vi siano possibilità di apportarvi modifiche non autorizzate, di distruggerle o divulgarle.

Articolo 13

1. Il presente Accordo non compromette i diritti e gli obblighi delle Parti Contraenti relativi ad altri accordi internazionali di cui fanno parte.
2. Con il reciproco consenso, nel presente Accordo potranno essere apportate aggiunte e modifiche che potranno essere regolate da protocolli.
3. Esse entreranno in vigore secondo la procedura prevista per l'entrata in vigore del presente Accordo.
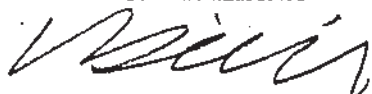
Articolo 14

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche per via diplomatica con cui le Parti Contraenti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni per l'entrata in vigore dell'Accordo e rimarrà in vigore per un periodo di tempo illimitato, salvo denuncia effettuata da una delle Parti Contraenti con preavviso scritto di almeno sei mesi.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 21 novembre 2000, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, uzbeka e inglese, ogni testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarrà il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN FOR THE COOPERATION IN THE FIGHT AGAINST ORGANIZED CRIME, TERRORISM AND THE ILLICIT TRAFFICKING IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Uzbekistan, hereinafter referred to as "the Contracting Parties",

AWARE that criminal offences connected with organised crime, terrorism and the illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances pose a serious threat to both Countries and undermine their public security, law and order, as well as the well — being and physical integrity of their nationals;

RECOGNIZING the importance of international co-operation in the fight against organised crime, terrorism and the illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances;

RECALLING Resolution No. 45/123 of the U.N. General Assembly, dated December 14, 1990 on the International Cooperation to Combat Organised Crime as well as the Single Convention on Narcotic Drugs of March 30, 1961, as amended by the Protocol of March 25, 1972, the U.N. Convention on Psychotropic Substances of February 21, 1971 and the U.N. Convention on the Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of December 20, 1988;

WITHIN THE FRAMEWORK of their constitutional, legal and administrative systems;

BY outgoing from joint will to conduct effective struggle against terrorism, also by taking into consideration the Declaration on Measures for Liquidation of International Terrorism, adopted by the Resolution No. 49/60 of the General Assembly of the United Nations, dated as December 9, 1994;

BY being deeply concerned about continuos acts of international terrorism in the whole world in its different forms and demonstrations, which is causing threat to people and to national security of states;

IN FULL RESPECT of the sovereignty of each State,

AGREED on the following:

ARTICLE 1

1. The Contracting Parties, in accordance with the national legislation in force in their Countries shall intensify their common efforts to combat organised crime, terrorism and the illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances.
2. The present Agreement doesn't refer to the questions concerning legal assistance in criminal cases and extradition.

ARTICLE 2

1. The Contracting Parties jointly agree to set up a bilateral working group to better co-operate in the fight against organised crime, terrorism and the illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances which will be composed of the representatives of the competent central bodies of the Contracting Parties.
2. The bilateral working group shall be co-chaired by the respective Ministers of the Interior of the two Countries or, if need be, for the Uzbek Contracting Party, by another competent Minister as to the co-operation matters of the present Agreement.
3. The working group shall meet any time the Contracting Parties deem it necessary to further enhance co-operation or to deal with any obstacle requiring high-level consultations.
4. Joint meetings of the Senior officers of the Ministries of the Interior or, if need be, of other Ministries concerned shall be convened - upon request of the Contracting Parties and when necessary - with the aim of taking stock of the joint activities and to identify new objectives to be pursued.
5. The Contracting Parties shall inform each other, as soon as possible, of their competent bodies responsible for the implementation of the present Agreement.

ARTICLE 3

The Contracting Parties shall identify the points of contact and the communication modes to facilitate a rapid exchange of all the information on the fight against organised crime, terrorism and the illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances.

ARTICLE 4

The Contracting Parties shall encourage the harmonisation of their national legislations, as an essential instrument to take a concerted action against organised crime, terrorism and the illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances.

ARTICLE 5

The Contracting Parties shall consult other for the purpose of adopting joint stances and taking concerted action in all the international for in which strategies are decided and debated to combat organised crime, terrorism and the illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances.

ARTICLE 6

In accordance with their national legislations, the Contracting Parties agree that co-operation in the fight against organised crime, terrorism and the illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances should include the seeking of fugitives responsible for these crimes.

ARTICLE 7

For the purpose of combating organised crime, the co-operation between the Contracting Parties shall be accomplished also by means of the following:

a) the systematic, detailed and rapid exchange of information and data on the various forms of organised crime and on the fight against it, whether at the request of the other Contracting Party or on their own initiative;

b) the ongoing and mutual updating of information on the present threats posed by organised crime, as well as on the techniques and organisational structures established to counter it, by formalising specific programmes for the exchange of experts and also by planning, in both Countries, joint training courses on specific investigative and operational techniques;

c) the exchange of operational information of mutual interest relating to contacts between organised criminal groups or associations in each Country;

d) the joint study of issues relating to the above-mentioned criminal contacts;

e) the exchange of legislations and other statutory instruments, as well as scientific, professional and educational publications concerning the fight against organised crime and the exchange of samples of technical means of personal defence used in the operations conducted by the Contracting Parties;

f) the exchange of experiences with competent organisations in the field of the fight against organised crime;

g) co-operation in the identification of the structures and the dynamics of organised crime in its various forms;

h) the ongoing and mutual exchange of experiences and technologies relating to computer communication network security;

i) the exchange of operational information on illicit financial transactions, with particular reference to those concerning money laundering activity; paper money and securities forgery; the theft of works of art and antiques; crimes against the environment, including the traffic in toxic and radioactive substances and any other particularly dangerous crime, such as the illicit trafficking in arms, explosives and strategic materials and in the prosecution of which both the Contracting Parties have an interest;

j) the exchange of operational information on the trafficking in human beings, the sexual exploitation of women and minors as well as on the illegal immigration.

ARTICLE 8

With aim of struggle against terrorism the Contracting Parties within frames of its national legislations and this Agreement, shall exchange information about planned and performed terroristic acts, shall exchange information about forms and methods of effectuation of such acts, also about terroristic groups, which are going to act, are acting or acted on the territory of the one Contracting Party against interests of the another Contracting Party. The exchange shall be effectuated in volume, necessary for struggle with terrorist crimes of for prevention of crimes, which represent in each particular case substantial threat to public security.

ARTICLE 9

1. For the purposes of the present Agreement: - by "narcotic drugs" the Contracting Parties mean the drugs listed and described in the Single Convention on Drugs of March 30, 1961, as amended by the Additional Protocol of March 25, 1972; - by "psychotropic substances" they mean the substances listed and described in the Convention on Psychotropic Substances of February 21, 1971; - by "illicit trafficking" they define the type of offence explained in Article 3, par. 1-2 of the U.N. Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of December 20, 1988.

2. Each Contracting Party, in conformity with its domestic legislation, shall promptly and systematically provide the other Contracting Party - upon request or on their own initiative - with all the information and data which are useful for countering the illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances. In particular, the co-operation between the Contracting Parties shall include:
   a) the methods to fight against the illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances;
   b) the use of new technical means, including training and use of drug dogs;
   c) the ongoing and mutual updating of the information on the current threats posed by the illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, as well as on the organisational structures and the techniques established to combat it, also through the formalisation of the exchange of experts and the planning, in both Countries, of, joint training courses on specific investigative and operational techniques in the various areas of intervention;
   d) the exchange of legislative and statutory instruments; scientific, professional and educational publications regarding the fight against the illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances;
   e) the joint study on associations or groups of narcotraffickers, as well as on events and techniques;
   f) the exchange of data and information on the new types of drugs and psychotropic substances, the production methods and sites, the channels and means used by traffickers and the concealment methods, as well as on the price variations of drugs and psychotropic substances and on the analysis techniques;

g) the training methods of experts and the performance of anti-drug control and identification system.

3. The co-operation in the fight against the illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, provided for the present Agreement, concerns also precursors and the essential chemical substances, in accordance with the national legislations.

4. The Contracting Parties commit themselves to using "controlled deliveries", in full compliance with their respective legislations, as well as to promoting the harmonisation of their national legislations with the international regulations in force in this field.

ARTICLE 10

The language used for the exchange of information between the Contracting Parties shall be preferably English or, if necessary, another language to be agreed upon.

ARTICLE 11

1. The request for assistance can be fully or partly rejected if the answer may imply the violation of human rights, jeopardise the sovereignty or security of the State or be contradictory to the national legislation of the requested Contracting Party.
2. In case it should be decided to reject the request for assistance, the competent central bodies of the Contracting Parties will inform each other in writing of the reason for such a rejection.

ARTICLE 12

1. The Contracting Parties shall agree that, if need be, the competent central bodies in their respective States will ensure the compliance with the national legislation on the confidentiality of the information acquired by each Contracting Party, in the framework of the present Agreement.

2. In case it should be necessary to supply the information acquired in the framework of this Agreement to a Third Party, a written assent of the competent central bodies supplying them will be necessary.

3. The information on natural persons acquired by the Contracting Parties shall be used only for the purposes stated in this Agreement. The Contracting Party supplying the information shall ensure – when necessary – the authenticity of such information as well as the timely reporting of possible amendments or additions. The acquisition, keeping and deletion of the information will be carried out on the basis of national legislations.

4. In compliance with the national legislation of the supplying Contracting Party and – in any case – with its assent, the available information on a specific person shall be supplied to the person concerned, upon his/her request.

5 In all cases, the Contracting Parties shall ensure that unauthorised persons shall not have access to the information and that no possibility exists to make unauthorised amendments, delete or disseminate them.

ARTICLE 13

1 This Agreement shall not prejudice the Contracting Parties' rights and obligations concerning other international Agreements of which they are parts.

2 Prior to a mutual consent, additions and amendments shall be made to this Agreement and regulated by Protocols.

3 They shall come into force on the basis of the procedure envisaged for the coming into force of this Agreement.

ARTICLE 14

The present Agreement shall come into force at the moment when the Contracting Parties receive, by diplomatic channels, the second notification by which they shall officially inform each other of their fulfilment of the respective internal procedures for the coming into force of the Agreement - as provided for by their legislations. It shall remain in force indefinitely until one of the Contracting Parties terminates it in writing with at least six months' prior notice.
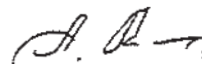
In witness thereof, the undersigned representatives signed the present Agreement.

Signed at Rome on November, 21st, 2000 in two originals, each in Italian, Uzbek and English language, all texts having equal force. In case of a controversy in the interpretation of the present Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

962.

Roma, 28 novembre 2000

Accordo tra il Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana e il Ministero degli affari esteri delle Federazione russa sulla collaborazione archivistica

(Entrata in vigore il 28 novembre 2000)

ACCORDO

tra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e il Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa sulla collaborazione archivistica

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e il Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa di seguito denominati Le Parti,

considerando lo spirito di amicizia e di collaborazione tradizionalmente presente nelle relazioni tra l'Italia e la Russia,

facendo riferimento alle finalitá del Trattato di Amicizia e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa del 14 ottobre 1994 ed in particolare all'articolo 21 dello stesso Trattato,

riferendosi all'articolo 7 dell'Accordo di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione del 10 febbraio 1998,

basandosi sul desiderio di promuovere nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa la diffusione della conoscenza della storia delle relazioni italo-russe, nonché di promuovere la reciproca fiducia,

ritenendo che uno dei migliori modi per conseguire questo obiettivo consiste nell'agevolare l'accesso ai documenti d'archivio, ed in particolare a quelli conservati negli archivi di politica estera, riconoscendo l'importanza degli archivi di cui dispongono, mirando allo sviluppo di una collaborazione reciprocamente vantaggiosa nella materia degli archivi,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Le Parti promuoveranno la collaborazione tra il Servizio Storico, Archivi e Documentazione del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed il Dipartimento Storico e della Documentazione del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa, su base di reciprocitá ed in conformitá alle leggi vigenti nei rispettivi Stati.

Articolo 2

Le Parti si scambieranno regolarmente informazioni sulla disponibilitá di documenti diplomatici accessibili ai ricercatori presso gli archivi del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa, nonché sulla disciplina per l'accesso degli studiosi alla documentazione d'archivio.

Articolo 3

Le Parti incoraggeranno la collaborazione e cercheranno di prestarsi assistenza reciproca nell'identificazione e nella riproduzione di documenti d'archivio relativi al tema che interessa l'una o l'altra Parte. Le Parti favoriranno inoltre l'identificazione nei loro archivi dei documenti sulla storia dell'altro Paese, nonché lo scambio su base di reciprocitá, di copie di questi documenti. Le eventuali spese per l'esecuzione di tali lavori saranno a carico della Parte committente.

Articolo 4

Le Parti si scambieranno, su base di reciprocitá, letteratura specializzata sul lavoro archivistico, sul metodo scientifico e sulle opere di consultazione relative alle questioni archivistiche, nonché pubblicazioni di documenti d'archivio.

Articolo 5

Le Parti promuoveranno e svilupperanno gli scambi di esperienze nel settore archivistico, e favoriranno le consultazioni tra gli specialisti nel settore. I termini concreti per la tenuta di tali consultazioni saranno stabiliti d'intesa tra le Parti.

Articolo 6

Le Parti incoraggeranno la realizzazione di progetti comuni diretti alla pubblicazione dei documenti d'archivio e l'allestimento di esposizioni dei documenti relativi alla storia delle relazioni tra i loro Paesi. Le condizioni finanziarie e di altro genere di questo tipo di collaborazione saranno definite in appositi protocolli.

Articolo 7
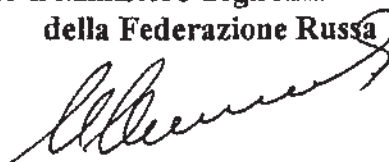
Il presente Accordo entra in vigore a partire dalla data della sua firma. Esso avrá validitá quinquennale e sará tacitamente prorogato per altri cinque anni, a meno che una delle Parti non notifichi per iscritto all'altra Parte la propria intenzione di denunciare il presente Accordo non meno di sei mesi prima della scadenza del quinquennio.

Fatto a *Mosca*, il *28 novembre* 2000 in due esemplari, ciascuno dei quali in lingua italiana e russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana

Per il Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa

963.

Pretoria / Antananarivo, 26 ottobre 2000 /4 gennaio 2001

Scambio di lettere, con tre allegati, tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Madacascar relativo all'estensione del periodo di consolidamento del debito dell'accordo firmato il 22 maggio 1998 (Club di Parigi del 18 agosto 2000)

(Entrata in vigore il 4 gennaio 2001)

REPUBBLICA DI MADAGASCAR

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE DELLA COOPERAZIONE BILATERALE

N° 20002 - AE7SG7DG/DCB/EUR/IT.

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR presenta i suoi complimenti ALL'AMBASCIATA D'ITALIA e, con riferimento alla Sua Nota n° 003137 del 24 ottobre 2000, ha l'onore di trasmettere in allegato la lettera di risposta a quella di S.E. l'Ambasciatore recante il n° 003136 del 26 ottobre 2000 relativa alla proroga del periodo di consolidamento del debito.

Questo accordo è approvato dalle Autorità malgasce competenti.

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR ringrazia l'AMBASCIATA D'ITALIA per avere fatto cortesemente da tramite presso le Autorità italiane e si avvale di questa occasione per rinnovarle i sensi della sua più alta considerazione.

Antananarivo, il 4 gennaio 2001

AMBASCIATA D'ITALIA

PRETORIA
AFRICA DEL SUD

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

IL MINISTRO

A

S.E. L'AMBASCIATORE D'ITALIA
PRETORIA
AFRICA DEL SUD

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta in data odierna della Sua lettera del seguente tenore:

" Ho l'onore di far riferimento all'Accordo fra i nostri due Governi firmato a Roma il 22 maggio 1998, in applicazione delle disposizioni del Processo Verbale del Club di Parigi del 26 marzo 1997, ed in particolare all'Articolo I di tale Accordo che descrive gli importi dei debiti oggetto del consolidamento Desidero comunicarLe che a seguito della decisione dei paesi creditori membri del Club di Parigi del 18 agosto 2000, le Autorità italiane considerano il periodo di consolidamento prorogato fino al 30 novembre 2000 compreso .

Gli importi dei debiti interessati da tale proroga sono indicati nell'allegato alla presente lettera.

Rimane inteso che le altre disposizioni dell'Accordo firmato a Roma il 22 maggio 1998 rimangono immutate e che i nuovi piani di ammortamento derivanti dalla proroga in questione saranno forniti dalla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (SACE) al più presto.

Qualora il Suo Governo concordi sul suo contento, la presente Lettera e la Lettera d risposta dello stesso tenore di Vostra Eccellenza costituiranno un Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Madagascar che entrerà in vigore alla data della Sua Lettera di risposta".

Ho l'onore d'informare Vostra Eccellenza che il Governo della Repubblica del Madagascar esprime il suo accordo per quanto riguarda il contenuto della summenzionata Lettera.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione

Firmato: Il Ministro

S .E. Renato Volpini
Ambasciatore d'Italia
Pretoria
AFRICA DEL SUD

AMBASCIATA D'ITALIA
PRETORIA

PRETORIA, 26.10.2000

003136

Eccellenza

" Ho l'onore di far riferimento all'Accordo fra i nostri due Governi firmato a Roma il 22 maggio 1998, in applicazione delle disposizioni del Processo Verbale del Club di Parigi del 26 marzo 1997, ed in particolare all'Articolo I di tale Accordo che descrive gli importi dei debiti oggetto del consolidamento Desidero comunicarLe che a seguito della decisione dei paesi creditori membri del Club di Parigi del 18 agosto 2000, le Autorità italiane considerano il periodo di consolidamento prorogato fino al 30 novembre 2000 compreso .

Gli importi dei debiti interessati da tale proroga sono indicati nell'allegato alla presente lettera.

Rimane inteso che le altre disposizioni dell'Accordo firmato a Roma il 22 maggio 1998 rimangono immutate e che i nuovi piani di ammortamento derivanti dalla proroga in questione saranno forniti dalla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (SACE) al più presto.

Qualora il Suo Governo concordi sul suo contento, la presente Lettera e la Lettera di risposta dello stesso tenore di Vostra Eccellenza costituiranno un Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Madagascar che entrerà in vigore alla data della Sua Lettera di risposta".

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione

Renato Volpini

Ambasciatore d'Italia

S..E. Lila Ratsifandriamanana
Ministro degli Affari Eseri
della Repubblica di Madagascar

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE

DIRECTION DE LA COOPERATION BILATERALE

N° 20 002 -AE/SG/DG/DCB/EUR/It.

LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR présente ses compliments à l'AMBASSADE D'ITALIE et, se référant à Sa Note n° 003137 du 24 octobre 2000, a l'honneur de Lui transmettre ci-joint la lettre de réponse à celle de Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur portant le n° 003136 du 26 octobre 2000 relative à l'extension de la période de consolidation de la dette.

Cet arrangement reçoit l'approbation des Autorités malgaches compétentes.

LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR remercie l'AMBASSADE D'ITALIE de son aimable entremise auprès des Autorités italiennes et saisit cette occasion pour Lui renouveler les assurances de sa haute considération.

Antananarivo, le 04 JAN. 2001

AMBASSADE D'ITALIE

PRETORIA
AFRIQUE DU SUD.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES

LE MINISTRE

N° 20 001 -AE/M.

Antananarivo, le 04 JAN. 2001

A

Monsieur L'AMBASSADEUR D'ITALIE

PRETORIA
AFRIQUE DU SUD

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur d'accuser réception en date de ce jour de Votre Lettre de contenu suivant :

« J'ai l'honneur de me référer à l'Accord entre nos deux Gouvernements signé à Rome le 22 Mai 1998, en application des dispositions du Procès verbal du Club de Paris du 26 Mars 1997, et en particulier à l'Article I du dit Accord qui décrit les montants des dettes faisant l'objet de la consolidation. Je désire Vous communiquer que, à la suite de la décision des pays créanciers membres du Club de Paris du 18 Août 2000, les Autorités italiennes considèrent la période de consolidation étendue jusqu'au 30 Novembre 2000 inclus.

Les montants des dettes concernées par la dite extension sont indiqués dans l'annexe à cette lettre.

Il demeure entendu que les autres dispositions de l'Accord signé à Rome le 22 Mai 1998 restent inchangées et que les nouveaux plans d'amortissement découlant de l'extension dont il est question seront fournis par le Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (SACE) au plus tôt possible.

Au cas où Votre Gouvernement concorde sur son contenu, la présente Lettre et la Lettre de réponse de même teneur de Votre Excellence constitueront un Accord entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Madagascar qui entrera en vigueur à la date de Votre Lettre de réponse ».

J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement de la République de Madagascar est d'accord sur le contenu de la Lettre mentionnée.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur , les assurances de ma haute considération.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Lila Hanitra RATSIFANDRIHAMANANA

Son Excellence Monsieur Renato Volpini
Ambassadeur d'Italie
- Pretoria -
AFRIQUE DU SUD

003136

Ambasciata d'Italia
Pretoria

PRETORIA, 26/10/2000

Madame le Ministre des Affaires Etrangeres,

J'ai l'honneur de me référer à l'Accord entre nos deux Gouvernements signé à Rome le 22 Mai 1998, en application des dispositions du Procès Verbal du Club de Paris du 26 Mars 1997, et en particulier à l'Article I du dit Accord qui décrit les montants des dettes faisant l'objet de la consolidation. Je désire Vous communiquer que, à la suite de la décision des pays créanciers membres du Club de Paris du 18 Aout 2000, les Autorités italiennes considèrent la période de consolidation étendue jusqu'au 30 Novembre 2000 inclus.

Les montants des dettes concernées par la dite extension sont indiqués dans l'annex à cette lettre.

Il demeure entendu que les autres dispositions de l'Accord signé à Rome le 22 Mai 1998 restent inchangées et que les nouveaux plans d'amortissement découlant de l'extension dont il est question seront fournis par la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (SACE) au plus tôt possible.

Au cas où Votre Gouvernement concorde sur son contenu, la présente Lettre et la Lettre de réponse de même teneur de Votre Excellence constitueront un Accord entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Madagascar qui entrera en vigueur à la date de Votre Lettre de réponse.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre des Affaires Etrangeres, l'assurance de ma très haute considération.

Renato Volpini
AMBASSADEUR D'ITALIE

Madame Lila Ratsifandriamanana
Ministre des Affaires Etrangeres de la Republique de Madagascar
ANTANANARIVO

AMBASCIATA D'ITALIA
PRETORIA
CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Cancelliere Capo
Afra Fiachetti

[illegible] 20 09 00
LINGUA: ITALIANO

LISTA DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI

COD. PAESE : 104 MADAGASCAR
COD. ACCORDO : MADAB
PROGR. LISTA : 21

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/12/1999 AL: 30/11/2000
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 26/03/1997 - BILATERALE DEL: 22/05/1998 - VALUTA: 186 LIT.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
MAD6A	23/07/1991	3	15/02/2000	45.099.202,00	45.099.202,00
		3	15/08/2000	43.399.651,00	43.399.651,00
				88.498.853,00	88.498.853,00
MAD6A	23/07/1991	4	15/02/2000	1.423.749.659,00	1.423.749.659,00
		4	15/08/2000	1.370.096.018,00	1.370.096.018,00
				2.793.845.677,00	2.793.845.677,00
			TOTALI	2.882.344.530,00	2.882.344.530,00

LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI

LINGUA: ITALIANO

COD. PAESE : 104 MADAGASCAR
COD. ACCORDO : MADA8
PROGR. LISTA : 20

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/12/1999 AL: 30/11/2000
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 26/03/1997 - BILATERALE DEL: 22/05/1998 - VALUTA: 71 F.SV.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
MADA6	23/07/1991	2	15/02/2000	826.544,56	826.544,56
		2	15/08/2000	814.352,98	814.352,98
				1 640.897,54	1.640.897,54
MAD6A	23/07/1991	2	15/02/2000	414.857,29	414.857,29
		2	15/08/2000	408.738,09	408.738,09
				823.595,38	823.595,38
			TOTALI	2.464.492,92	2.464.492,92

D. ELAB. 20.09.00
LINGUA: ITALIANO

LISTA DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI

COD. PAESE : 104 MADAGASCAR
COD. ACCORDO : MADA8
PROGR. LISTA : 19

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/12/1999 AL: 30/11/2000
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 26/03/1997 - BILATERALE DEL: 22/05/1998 - VALUTA: 69 $ USA

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
MADA6	23/07/1991	1	15/02/2000	584.777,85	584.777,85
		1	15/08/2000	569.051,05	569.051,05
				1.153.828,90	1.153.828,90
MAD6A	23/07/1991	1	15/02/2000	1.611.755,42	1.611.755,42
		1	15/08/2000	1.568.409,65	1.568.409,65
				3.180.165,07	3.180.165,07
			TOTALI	4.333.993,97	4.333.993,97

964.

Niamey, 23 maggio 2001

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger relativo al «Progetto d'appoggio alla formazione e di assistenza nella gestione dell'ambiente - PAFAGE»

(Entrata in vigore il 23 maggio 2001)

ACCORD

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER

RELATIF AU

« PROJET D'APPUI A LA FORMATION ET D'ASSISTANCE EN GESTION DE L'ENVIRONNEMENT- PAFAGE »

Le Gouvernement de la République Italienne,

et

le Gouvernement de la République du Niger,

ci-après dénommés les «Parties» :

désireux de resserrer les liens d'amitié existant entre les deux pays sur la base du respect mutuel;

soucieux de poursuivre et de renforcer leur coopération dans le cadre de l'application de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification signée a Paris le 14 octobre 1994 ;

considérant l'Accord de coopération entre la République Italienne et la République du Niger signé à Rome le 27 Juin 1986

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT

Article 1 : Par le présent Accord, les Parties conviennent d'élaborer et d'exécuter un programme triennal permettant d'améliorer la disponibilité et l'accessibilité des informations sur l'état et l'évolution des ressources naturelles et de l'environnement au Niger.

Article 2 : A cette fin, les deux Parties décident de créer un projet dénommé « Appui à la Formation et Assistance en Gestion de l'Environnement, (P.A.F.A.G.E.) » en abrégé

Article 3 : Objectifs du projet

Le projet P.A.F.A.G.E. a pour objectif d'améliorer la disponibilité et l'accessibilité des informations sur l'état et l'évolution des ressources naturelles et de l'environnement au Niger en

vue de permettre aux décideurs, nationaux et internationaux de les prendre en compte dans la planification des actions de développement futures. Cet objectif devra être atteint à travers :

a) le renforcement institutionnel dés capacités de la Direction de l'Environnement du Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre la Désertification à travers l'Unité Technique d'Appui (UTA);
b) la formation du personnel technique de l'Unité Technique d'Appui.

Article 4 : Description du projet

Le projet P.A.F.A.G.E. consiste à mettre à la disposition de la Direction de l'Environnement à travers l'Unité Technique d'Appui l'assistance technique et les moyens matériels dans le domaine de la télédétection des systèmes d'information géographique, de l'organisation de bases de données et de suivi de l'environnement pour la formation du personnel scientifique et technique de l' UTA.

Cette formation se concrétisera à travers la réalisation d'actions spécifiques visant à combler les défaillances dans le système de production d'information environnementale au Niger. Les domaines spécifiques de collaboration seront les suivants:

a) l'évaluation des projets de récupération de l'environnement exécutés par différentes institutions ;
b) la gestion des bases de données environnementales à différentes échelles ;
c) la gestion de l'observatoire de Keita du réseau ROSELT ;
d) la production d'une grille d'indicateurs d'impact de la désertification ;
e) l'intégration des données collectées dans un Système d'Information Environnementale (SIE).

Article 5 : Responsabilités des Parties

Le Gouvernement de la République du Niger, représenté par le Ministre de l'Environnement et de la Lutte contre la Désertification, confie l'exécution du programme à la Direction de l'Environnement à travers de l'Unité Technique l'Appui qui nommera le responsable.

Le Gouvernement de la République Italienne, représenté par la Direction générale de la coopération au développement (D.G.C.S.) du Ministère des Affaires Etrangères, en tant que responsable des obligations, découlant du présent Accord, en confie la réalisation à l'Accademia dei Georgofili – Ce.S.I.A. en tant qu'agence d'exécution, qui nommera son propre responsable.

Les responsables Nigériens et Italiens indiqués aux paragraphe 1 et 2 ci-dessus auront la charge de:

a) rédiger conjointement un plan d'opération budgétisé;
b) tenir des réunions régulières de programmation et d'évaluation de l'exécution des activités et du budget;
c) entretenir une étroite collaboration impliquant les différents partenaires dans le processus de prise de décision.
d) Le plan d'opération devra être approuvé par les institutions compétentes des deux Parties à savoir : la D.G.C.S. pour la Partie Italienne, la Direction de l'Environnement pour la Partie Nigérienne.
e) Les véhicules automobiles et les biens fournis dans le cadre du projet seront utilisés pour les besoins exclusifs du projet et seront transférés à la Partie Nigérienne à la fin de celui-ci.

Article 6 : Engagement du Gouvernement Italien

La Partie Italienne, pour couvrir les besoins du Programme, mettra à disposition à titre de don un montant de 1.282.020.000 lires italiennes à travers de la Accademia dei Georgofili –CeSIA ; en plus 60 millions de lires italiennes ont été alloués pour les activités de suivi de la DGCS. Ces Financements sur trois ans, seront ainsi répartis :

		I ANNEE	II ANNEE	III ANNEE	TOTALE
A	Personnel international au Niger	182.500.000	178.750.000	127.500.000	488.750.000
B	Personnel international en Italie/UE	14.500.000	10.875.000	14.500.000	39.875.000
C	Manutention/fonctionnement	31.262.000	49.140.000	70.430.000	150.832.000
D	Images s	0	2.000.000	5.000.000	7.000.000
E	Institutions Nigériennes	21.400.000	54.550.000	49.200.000	125.150.000
F	Elaboration données et méthodologie	25.000.000	15.000.000	35.000.000	75.000.000
G	Equipements	176.000.000	0	0	176.000.000
H	Voyages	20.400.000	21.600.000	10.200.000	52.200.000
I	Dépenses généraux	70.658.000	49.785.000	46.770.000	167.213.000
	Total	541.720.000	381.700.000	358.600.000	1.282.020.000

Article 7 : Engagements du Gouvernement Nigérien

La Partie Nigérienne s'engage à:

c) maintenir dans le secteur d'intervention le personnel formé dans le cadre du projet afin de garantir sa mobilisation dans l'exécution des activités pour lesquelles il a été formé;

d) assurer l'affectation du personnel nécessaire pour la mise en place des activités du programme;

e) assurer une contribution au programme pour les rubriques suivantes:

1) personnel permanent de la UTA

2) personnel non affecté et intervenant dans les activités

3) équipements et fournitures de la UTA

4) locaux de la UTA à Niamey et de l'administration nigérienne à Keita

DISPOSITIONS FINALES

Article 8 : Les bien et équipements acquis dans le cadre du projet seront la propriété de l'Etat Italien et, à ce titre, sont insaisissables.

Article 9 : Le présent Accord entre en vigueur dès sa signature. Il peut être dénoncé ou modifié par écrit à la demande de l'une des Parties, moyennant un préavis de 6 (six) mois. Tout avenant au présent Accord fera l'objet d'un échange de lettres entre les Parties.

Article 10 : Les différends pouvant naître de l'application ou de l'interprétation du présent Accord seront règles à l'amiable entre les Parties par voie diplomatique.

En foi de quoi les plénipotentiaires dûment mandatés a cet effet ont signé le présent Accord.

Fait à Niamey le 23 mai 2001 en deux exemplaire originaux en langue française faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République Italienne
Paolo SANNELLA

Pour le Gouvernement de la République du Niger
NASSIROU SABO
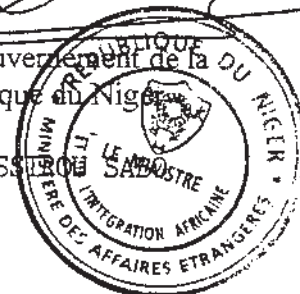
Traduzione non ufficiale

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL NIGER
RELATIVO AL

<< PROGETTO DI SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE ED ALL'ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELL'AMBIENTE >>

-S.F.A.G.A. >>

Il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo della Repubblica del Niger,

di seguito denominati le "Parti":

desiderosi di consolidare i legami di amicizia esistenti fra i due paesi sulla base del rispetto reciproco;

intendendo proseguire e rafforzare la loro cooperazione nel quadro dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite nella lotta contro la desertificazione firmata a Parigi il 14 ottobre 1994;

considerando l'Accordo di cooperazione fra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Niger firmato a Roma il 27 giugno 1986 ;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo I :

Con il presente Accordo, le Parti convengono di elaborare e di eseguire un programma triennale che consenta di migliorare la disponibilità e l'accessibilità di informazioni relative alle condizioni ed all'evoluzione delle risorse naturali e ambientali in Niger.

Articolo 2:

A tal fine, entrambe le Parti decidono di creare un progetto, denominato "Sostegno alla Formazione ed all'Assistenza nella gestione dell'Ambiente (S.F.A.G.A)", in modo abbreviato.

Articolo 3: Obiettivi del progetto

Il Progetto S.F.A.G.A. ha come obiettivo quello di migliorare la disponibilità e l'accessibilità delle informazioni sulle condizioni e l'evoluzione delle risorse naturali e ambientali in Niger, affinché i livelli decisionali nazionali ed internazionali possano tenerne conto nella pianificazione delle future azioni di sviluppo. Tale obiettivo dovrà essere ottenuto mediante :

a) il rafforzamento istituzionale delle capacità della Direzione per l'Ambiente del Ministero dell'Ambiente e della Lotta contro la Desertificazione, attraverso l'Unità Tecnica di Appoggio (UTA)

b) la formazione del personale tecnico dell'Unità Tecnica di Appoggio.

Articolo 4: Descrizione del progetto

Il Progetto "S.F.A.G.A." consiste nel mettere a disposizione della Direzione dell'Ambiente, tramite l'Unità Tecnica di Appoggio, assistenza tecnica e mezzi materiali nel settore del telerilevamento dei sistemi d'informazione geografica, dell'organizzazione di banche dati e di monitoraggio dell'ambiente, per la formazione del personale scientifico e tecnico dell'UTA.

Tale formazione si materializzerà mediante la realizzazione di azioni specifiche volte a colmare le lacune nel sistema di produzione d'informazioni ambientali nel Niger. Gli specifici settori di collaborazione saranno i seguenti:

a) valutazione dei progetti di recupero dell'ambiente, eseguiti da svariate istituzioni;

b) gestione delle banche dati contenenti informazioni ambientali, a vari livelli;

c) gestione dell'osservatorio di Keita della rete ROSELT;

d) produzione di una griglia d'indicatori d'impatto della desertificazione;

e) integrazione dei dati raccolti in un Sistema d'Informazione Ambientale (S.I.A.)

Articolo 5: Responsabilità delle Parti

Il Governo della Repubblica del Niger, rappresentato dal Ministro dell'Ambiente e della Lotta contro la Desertificazione, affida l'esecuzione del programma alla Direzione dell'Ambiente attraverso l'Unità Tecnica di Appoggio che nominerà il responsabile.

Il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dalla Direzione generale della Cooperazione allo Sviluppo (D.G.C.S) del Ministero degli Affari Esteri, in quanto responsabile degli obblighi derivanti dal presente accordo, ne affida la realizzazione all'Accademia dei Georgofili – CeS.I.A. in quanto agenzia esecutiva, la quale nominerà il proprio responsabile. I responsabili Nigerini ed Italiani indicati nei paragrafi 1 e 2 di cui sopra, saranno incaricati di quanto segue :

a) stesura, congiunta, di un piano operativo comprendente un bilancio preventivo;

b) svolgimento di regolari riunioni di programmazione e valutazione dell'esecuzione delle attività e del bilancio preventivo;

c) mantenimento di una stretta collaborazione fra i vari partner nel processo decisionale.

d) Il piano operativo dovrà essere approvato dalle istituzioni competenti di entrambe le Parti, ossia: D.G.C.S. per la Parte Italiana; Direzione dell'Ambiente per la Parte Nigerina.

e) I veicoli automobili ed i beni forniti nel quadro del Progetto saranno utilizzati esclusivamente ai fini dei bisogni del progetto e saranno trasferiti alla Parte Nigerina al termine del suddetto Progetto.

Articolo 6: Impegno del Governo Italiano

Per coprire i bisogni del Programma, la Parte Italiana metterà a disposizione, a titolo di dono, un ammontare di Lire italiane 1.282.020.000 tramite l'Accademia dei Georgofili-CeS.I.A; inoltre saranno stanziati 60 milioni di lire italiane per le attività di monitoraggio da parte della DGCS.

Tali finanziamenti su tre anni saranno così ripartiti:

	I ANNO	II ANNO	III ANNO	TOTALE
A. Personale internazionale nel Niger	182.500.000	178.750.000	127.500.000	488.750.000
B. Personale Internazionale in Italia/UE	14.500.000	10.875.000	14.500.000	39.875.000
C. Manutenzione/ funzionamento	31.262.000	49.140.000	70.430.000	150.832.000
D. Fotocopie	0	2.000.000	5.000.000	7.000.000
E. Istituzioni Nigerine	21.400.000	54.550.000	49.200.000	125.150.000
F. Elaborazione dati e metodologia	25.000.000	15.000.000	35.000.000	75.000.000
G. Attrezzature	176.000.000	0	0	176.000.000
H. Viaggi	20.400.000	21.600.000	10.200.000	52.200.000
Spese generali	70.658.000	49.785.000	46.770.000	167.213.000
Totale	541.720.000	381.700.000	358.600.000	1.282.020.000

Articolo 7: Impegni del Governo del Niger

La Parte Nigerina s'impegna a:

c) mantenere nel settore d'intervento il personale formato nell'ambito del progetto, al fine di garantirne la mobilitazione per l'esecuzione delle attività per le quali è stato formato;

d) garantire che sia assegnato il personale necessario per lo svolgimento delle attività del programma;

e) garantire un contributo al programma per le seguenti voci :

1) personale fisso dell'UTA

2) personale non assegnato, interveniente nelle attività

4) attrezzature e forniture dell'UTA

4) Pertinenze dell'UTA a Niamey e dell'Amministrazione del Niger a Keita.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8:

I beni e le attrezzature acquistate nell'ambito del progetto saranno di proprietà dello Stato italiano e, a tale titolo, non possono essere pignorati.

Articolo 9:

Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma. Esso può essere denunciato o modificato per iscritto, a domanda di una delle Parti, per mezzo di un preavviso di 6 (sei) mesi. Ogni clausola addizionale al presente Accordo sarà oggetto di uno scambio di lettere fra le Parti.

Articolo 10:

Le eventuali controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione del presente Accordo, saranno risolte con una transazione fra le Parti, per il tramite delle vie diplomatiche.

In fede di che, i plenipotenziari a tal fine debitamente incaricati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Niamey il 23 maggio 2001, in due esemplari originali in lingua francese, entrambi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
Paolo Sannella

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL NIGER
F.to (illeggibile)

965.

Lubiana, 31 maggio 2001

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sul rimborso di alcuni debiti, con due annessi

(Entrata in vigore il 5 settembre 2001)

Traduzione non ufficiale

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA SUL RIMBORSO DI ALCUNI DEBITI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra i due Paesi, e sulla base delle direttive del Club di Parigi relative ai debiti dell'ex-Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia ;

Considerando che la Repubblica di Slovenia è una degli Stati successori dell'ex Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia ;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il rimborso dei debiti - quando il beneficiario finale del prestito o del credito in questione sia localizzato sul territorio sloveno - dell'ex-Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia all'Istituto per il Servizi assicurativi del Commercio con l'Estero (di seguito denominato "SACE") relativo a crediti commerciali o intese finanziarie garantite dalla SACE, aventi una decorrenza originale di oltre un anno, in conformità a contratti conclusi prima del 2 dicembre 1982 e ristrutturati per mezzo degli accordi di rifinanziamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'ex-Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia , conclusi secondo il Processo verbale concordato in data 22 maggio 1984, 24 maggio 1985, 13 maggio 1986 e 13 luglio 1988.

I summenzionati debiti sono elencati all'Allegato 1 al presente Accordo e sono già stati rimborsati.

Rimane inteso che per quanto riguarda i debiti attinenti alla stessa categoria di cui all'art. 1 del presente Accordo bilaterale, appartenenti o garantiti da enti localizzati sul territorio della Slovenia senza essere connessi ad un beneficiario finale ubicato sullo stesso territorio, il Governo di Slovenia assisterà la Parte italiana affinché le Autorità italiane siano in grado di esigere gli importi stipulati attraverso la banca Slovena ed attribuibili a beneficiari finali non localizzati nella Repubblica di Slovenia.

ARTICOLO II

Il presente Accordo concerne anche il rimborso:

a) dei debiti inerenti alla quota riconosciuta dal Governo della Slovenia del prestito Efibanca (operazione n. 82/395) ristrutturata dagli Accordi di rifinanziamento firmati il 16 gennaio 1987 et il 27 gennaio 1989;

b) delle rate originali attinenti alla quota riconosciuta dal Governo di Slovenia per il mutuo Efibanca (operazione n. 82/2395) compresa , e non pagate alla SACE.

I suddetti debiti sono elencati all'Allegato 2 del presente Accordo.

Rimane inteso che il presente Accordo concerne anche i debiti dovuti o garantiti dall'ex Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e non attribuibili a qualsiasi altra Repubblica successoria (debiti non assegnati) qualora tali debiti non siano pertinenti ai mutui del progetto i cui fondi furono assegnati a specifiche repubbliche o entità..

In tal caso una quota del 16,39% di questi debiti sarà successivamente attribuita al Governo Sloveno alla luce delle raccomandazioni che il Club di Parigi potrà formulare al riguardo.

La lista di questi debiti sarà istituita per mutuo consenso di entrambe le Parti.

ARTICOLO III

Gli importi di cui all'articolo II saranno pagati alla SACE il 30 giugno 2001 , subordinatamente alla ratifica del presente Accordo Bilaterale da parte del Parlamento Sloveno.

Gli interessi di mora di cui all' Articolo II saranno calcolati a partire dalla data di decorrenza fino al 31 dicembre 1998, al tasso d'interesse indicato nella lista della valuta EURO (per le lire) quotata nel Financial Times il primo giorno del periodo pertinente, più un margine dello 0,50%. Il primo periodo d'interessi decorre a partire dal 31 dicembre 1992, successivamente il periodo d'interesse decorre per il periodo semestrale avente inizio il 1 gennaio, ed il 1 luglio di ciascun anno a partire dal 1 gennaio 1993. Dal 1 gennaio 1999 fino al 30 giugno 2001, gli interessi di mora saranno calcolati al tasso d'EURIBOR semestrale quotato sulla schermata REUTER del primo giorno del periodo rilevante; più un margine dello 0,50%.

ARTICOLO IV

Se il Governo della Repubblica di Slovenia ed i paesi che partecipano al Club di Parigi raggiungono un accordo riguardo ad una nuova percentuale riaggiustata della porzione di debiti non assegnati dell'ex-Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia , per i quali il Governo della Repubblica di Slovenia è responsabile, avranno luogo consultazioni fra le due parti in vista di modificare il presente Accordo.

Qualsiasi modifica del presente Accordo sarà soggetta al reciproco consenso delle due Parti.

ARTICOLO V

Qualora sorgano, nel corso dell'attuazione del presente Accordo, questioni che necessitino di chiarimenti o di integrazioni dell'Accordo, entrambe le Parti si sforzeranno di addivenire senza indugio ad una soluzione.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con la quale entrambe le Parti contraenti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle loro rispettive procedure di ratifica.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Lubjana, il 31 maggio 2001, in due originali in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA ON THE REPAYMENT OF CERTAIN DEBTS

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Slovenia in the spirit of friendship and economic co-operation existing between the two Countries and on the basis of the "guidelines" of the Paris Club concerning the debts of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia;

considering that the Republic of Slovenia is one of the Successor States of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia;

have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the repayment of the debts - when the final beneficiary of the loan or credit concerned is located on the Slovenian territory - of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia, to the Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio con l'Estero (hereinafter referred to as "SACE") related to commercial credits or financial arrangements guaranteed by "SACE", having an original maturity of more than one year, pursuant to contracts concluded before December 2, 1982 and rescheduled by the Refinancing Agreements between the Government of the Italian Republic and the Government of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia concluded according to the Agreed Minutes dated May 22, 1984, May 24, 1985, May 13, 1986 and July 13, 1988.

The above mentioned debts are listed in the Annex 1 to the present Agreement and have already been repaid.

It is understood that, with regard to the debts pertaining to the same category mentioned in art. I, of the present Bilateral Agreement owed or guaranteed by entities located on the Slovenian territory but not being related to a final beneficiary located on the same territory, the Government of Slovenia will assist the Italian side in order to put the Italian Authorities in a position to claim the amounts contracted through the Slovenian bank and attributable to final beneficiaries non located in the Republic of Slovenia.

ARTICLE II

The present Agreement also concerns the repayment of:

a) the debts relevant to the share recognised by the Government of Slovenia of the Efibanca loan (operation n. 82/2395) restructured by the Refinancing Agreements signed on January 16, 1987 and January 27, 1989;

b) the original instalments relevant to the share recognized by Government of Slovenia on the Efibanca loan (policy no. 82/2395) inclusive and not paid to "SACE".

The above mentioned debts are listed in the Annex 2 to the present Agreement.

It is to be understood, that the present Agreement will also concern the debts owed or guaranteed by the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia and not attributable to any other successor Republic (not allocated debt), if these debts are not pertinent to the project loans whose funds were allocated to specific republics or entities.

In such case a share of 16,39% of these debts will subsequently be attributed to the Slovenian Government in light of the recommendations that the Paris Club may formulate in this regard.

The list of these debts will be established by mutual consent of the two Parties.

ARTICLE III

The amounts referred to in Article II will be paid to "**SACE**" on June 30 2001, subordinated to the ratification of the present Bilateral Agreement by the Slovenian Parliament.

The late interest relevant to Article II will be calculated from the maturity date until December 31, 1998, at the interest rate indicated in list of Euro currency (for Lit) quoted on the Financial Times the first day of the relevant period plus a margin of 0,50%. The first interest period runs to December 31, 1992; thereafter, the interest period runs for the six month period beginning January 1, and July 1, of each year, commencing with January 1, 1993. From January 1, 1999 until June 30 2001 the late interest will be calculated at the six month Euribor quoted on the Reuters screen page of the first day of the relevant period plus a margin of 0,50%.

ARTICLE IV

If the Government of the Republic of Slovenia and the countries taking part in the Paris Club agreed to a newly adjusted percentage of the portion of the non allocated debts of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia for which the Government of the Republic of Slovenia is responsible, consultations will be held between the two Parties in order to modify the present Agreement.

Any modification of this Agreement shall be subject to the mutual consent of the two Parties.

ARTICLE V

If in the course of the implementation of this Agreement any question should arise which need clarification or require the Agreement to be supplemented, the two Parties shall endeavour to reach a solution without delay.
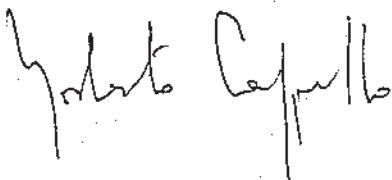
ARTICLE VI

The present Agreement shall come into force as from the receiving date of the last notification by which the two Contracting Parties shall communicate officially the fulfilment of their respective ratification procedures.
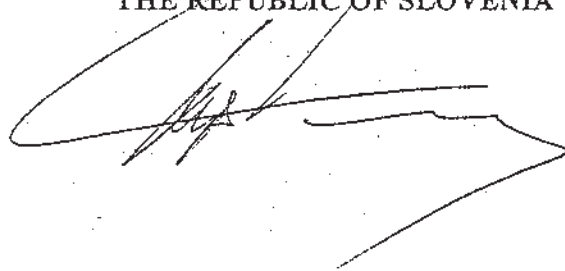
In witness thereof, the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in Ljubljana on 31st May 2001 in two originals in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA

ANNEX 1

Annex 1 to the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Slovenia on the repayment of certain debts

A. Principal amounts pertinent to the original Slovenian final beneficiaries, other than debts under the CREDIOP credit

Multilateral Agreement	22/05/1984		24/05/1985		13/06/1986		13/05/1986		13/07/1988		TOTAL	
Bilateral Agreement	31/01/1986		20/12/1986		16/01/1987		16/01/1987		27/01/1989			
Consolidation Period	1.1.1984 - 31.12.1984		1.1.1985 - 16.5.1986		16.5.1986 - 16.6.1987		16.6.1987 - 31.3.1988		1.4.1988 - 30.6.1989			
	Amounts restructured											
	ITL	USD	ITL	USD	ITL	USD	ITL	USD	ITL	USD	ITL	USD
1. Debtor: Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana												
Sloven. beneficiaries	533.828.430	780.132,48	568.786.225	306.699,75	515.216.230	20.640,25	154.595.027	34.252,47	510.790.517	572.694,39	2.283.216.429	1.714.419,34
2. Debtor: Rije ka banka d.d., Rijeka												
Slovenian beneficiary	129.440.000								65.859.820		195.299 820	
Total A.I. (1 + 2)	663.268.430	780.132,48	568.786.225	306.699,75	515.216.230	20.640,25	154.595.027	34.252,47	576.650.337	572.694,39	2.478.516.249	1.714.419,34

total amount relevant to Slovenian beneficiary	Lit.	2.478.516.249	of which Lit.	1.603.662.070	paid by refinancing policy	
			of which Lit.	725.925.812	value	05/01/2000
				13.583.445	value	14/01/2000
				42.566.030	value	14/01/2000
				64.720.001	value	10/01/2000
				16.464.956	value	14/01/2000
				11.593.934	value	27/12/2000
				2.478.516.249		

total amount relevant to Slovenian beneficiary	USD	1.714.419,34	of which Usd	1.180.468,44	paid by refinancing policy	
				509.843,74	value	12/01/2000
				24.107,16	value	27/12/2000
				1.714.419,34		

B. Principal amounts pertinent to the original Slovenian final beneficiaries: debts under the CREDIOP credit

Multilateral Agreement Bilatera Agreement Consolidation Period	13/05/1986 16/01/1987 16.6.1986 - 16.5.1987	13/05/1986 16/01/1987 16.6.1987 - 31.3.1988	13/07/1988 27/01/1989 1.4.1988 - 30.6.1989	TOTAL
	Amounts restructured			
	ITL	ITL	ITL	ITL
1. Debtor: Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana				
Slovenian final beneficiaries	2.722.788.306	2.690.271.584	5.964.130.200	11.377.190.090
2. Debtor: Nova Kreditna banka Maribor d.d., Maribor				
Slovenian final beneficiaries	425.660.383	420.652.614	932.387.564	1.778.700.561
3. Debtor: Abanka d.d., Ljubljana				
Slovenian final beneficiaries	135.834.480	134.236.426	297.538.573	567.609.479
Total B I (1+2+3)	3.284.283.169	3.246.160.624	7.194.056.337	13.723.500.130

```
ORDINATIVO RRPB0104
-------------------

* LISTA SINTETICA PER POLIZZA *

DATA ELAB. 08/01/01

COD. PAESE     43  - JUGOSLAVIA
COD. ACCORDO: SLOVI
PROGR. LISTA: 121
LINGUA      :    ITALIANO

TIPO ESTRAZIONE: PER LISTA
```

SACE

DATA ELAB. 08/01/01

PAG. 1
MOD. RRPB0104

* LISTA SINTETICA PER POLIZZA *

COD. PAESE : 43 - JUGOSLAVIA
COD. ACCORDO : SLOV1
PROGR. LISTA : 121

RISTRUTTURAZIONE DELLE SCADENZE
ARRETRATE DAL: 01/01/1951 AL: 30/06/1995
ACCORDO MULTILATERALE DEL: 21/03/1995 ACCORDO BILATERALE DEL: - VALUTA: 86 LIT.

N. POLIZZA	ASSICURATO	DEBITORE	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
87 001610 00	EFIBANCA	NARODNA BANKA JUGOSLA	31/03/1992	2.394.771.227,00	152.499.186,00
			30/09/1992	2.394.771.227,00	124.220.810,00
			02/11/1992	3.311.200.951,00	138.983.061,00
			30/04/1993	4.659.235.008,00	150.786.138,00
			30/09/1993	2.394.771.227,00	60.221.283,00
			29/10/1993	4.512.771.392,00	54.544.522,00
			02/05/1994	4.192.028.232,00	25.884.341,00
			30/09/1994	2.394.771.227,00	131.579.231,00
			31/10/1994	3.311.200.951,00	64.583.156,00
			31/03/1995	2.394.771.227,00	116.729.525,00
			02/05/1995	3.311.200.951,00	75.338.584,00
			02/10/1995	2.394.771.227,00	121.924.811,00
			31/10/1995	3.311.200.951,00	113.261.857,00
			01/04/1996	2.394.771.227,00	114.122.904,00
			30/09/1996	2.394.771.222,00	121.545.573,00
				45.767.008.247,00	1.566.224.982,00
89 000946 00	EFIBANCA	NARODNA BANKA JUGOSLA	15/05/1992	4.285.711.555,00	128.092.068,00
			16/11/1992	4.265.862.517,00	126.774.673,00

SACE

ATA ELAB. 08/01/01

PAG. 2
MOD. RRPB0104

* LISTA SINTETICA PER POLIZZA *

COD. PAESE : 43 - JUGOSLAVIA
COD. ACCORDO : SLOV1
PROGR. LISTA : 121

RISTRUTTURAZIONE DELLE SCADENZE
ARRETRATE DAL: 01/01/1951 AL: 30/06/1995
ACCORDO MULTILATERALE DEL: 21/03/1995 ACCORDO BILATERALE DEL: - VALUTA: 86 LIT.

N. POLIZZA	ASSICURATO	DEBITORE	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
89 000946 00	EFIBANCA	NARODNA BANKA JUGOSLA	17/05/1993	4.404.275.060,00	134.210.247,00
			15/11/1993	4.621.676.865,00	99.079.826,00
			16/05/1994	4.072.873.966,00	120.258.276,00
			15/11/1994	3.339.007.979,00	117.420.534,00
			15/05/1995	11.388.429.698,00	380.945.041,00
			15/11/1995	11.281.721.218,00	383.449.201,00
			15/05/1996	10.583.676.819,00	203.795.501,00
			15/11/1996	9.868.571.886,00	182.838.519,00
			15/05/1997	9.196.588.194,00	310.006.570,00
			17/11/1997	8.854.846.849,00	314.118.239,00
			15/05/1998	8.450.745.559,00	324.649.074,00
			16/11/1998	8.176.980.982,00	190.084.070,00
				102.790.969.147,00	3.015.721.639,00
			TOTALE	148.557.977.394,00	4.581.946.821,00

SACE

DATA ELAB.: 09/01/01
LINGUA: ITALIANO

* PIANO DI RIENTRO *

PAG. 1
MOD. RRPB0100A

COD. PAESE : 43 -JUGOSLAVIA
COD. ACCORDO : SLOV1
PROGR. LISTA : 121
VALUTA 86 LIT.

RISTRUTTURAZIONE DELLE SCADENZE:
ARRETRATE DAL: 01/01/1951 AL: 30/06/1995
RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI DAL: AL:
ACCORDO MULTILATERALE DEL: 21/03/1995 - BILATERALE DEL

RISTRUTTURAZIONE DELLA QUOTA DEL 100,000000 % CAPITALE E DEL 100,000000 % INTERESSI

%	DAL	AL	%	DAL	AL	%	DAL	AL
12,000000		31/12/1992	12,500000	01/01/1993	30/06/1993	10,500000	01/07/1993	31/12/1993
8,500000	01/01/1994	30/06/1994	7,500000	01/07/1994	31/12/1994	8,000000	01/01/1995	30/06/1995
9,500000	01/07/1995	31/12/1995	9,500000	01/01/1996	30/06/1996	8,750000	01/07/1996	31/12/1996
8,000000	01/01/1997	30/06/1997	6,750000	01/07/1997	31/12/1997	6,000000	01/01/1998	30/06/1998
5,500000	01/07/1998	31/12/1998	3,500000	01/01/1999	30/06/1999	3,000000	01/07/1999	31/12/1999
3,500000	01/01/2000	30/06/2000	4,750000	01/07/2000	31/12/2000	5,000000	01/01/2001	31/12/2050

SACE

DATA ELAB.: 09/01/01
LINGUA: ITALIANO
COD. PAESE : 43 -JUGOSLAVIA
COD. ACCORDO : SLOV1
PROGR. LISTA : 121
VALUTA : 86 LIT

* PIANO DI RIENTRO

PAG. 1
MOD. RRPB01008

RISTRUTTURAZIONE DELLE SCADENZE:
ARRETRATE DAL: 01/01/1951 AL: 30/06/1995
RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI DAL: AL:
ACCORDO MULTILATERALE DEL: 21/03/1995 - BILATERALE DEL
IMPORTO RISTRUTTURATO: LIT. 4.581.946.821,00 RELATIVO AL: 100,000000 % CAPITALE E 100,000000 % INTERESSI

DATA	%	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO TOTALE
30/06/2001	100,000000	4.581.946.821,00	1.673.813.102,00	6.255.759.923,00
	TOTALI	4.581.946.821,00	1.673.813.102,00	6.255.759.923,00

```
  ORDINATIVO RRPB0104
  -------------------

* LISTA SINTETICA PER POLIZZA *

  DATA ELAB. 08/01/01

 COD. PAESE     43  - JUGOSLAVIA
 COD. ACCORDO: SLOV1
 PROGR. LISTA: 22
 LINGUA       :    ITALIANO

 TIPO ESTRAZIONE: PER LISTA
```

SACE

DATA ELAB. 08/01/01

PAG. 1
MOD. RRPB0104

* LISTA SINTETICA PER POLIZZA *

COD. PAESE : 43 - JUGOSLAVIA
COD. ACCORDO : SLOV1
PROGR. LISTA : 22

RISTRUTTURAZIONE DELLE SCADENZE
ARRETRATE DAL: 01/01/1951 AL: 30/06/1995
ACCORDO MULTILATERALE DEL: 21/03/1995 ACCORDO BILATERALE DEL: - VALUTA: 86 LIT.

N. POLIZZA	ASSICURATO	DEBITORE	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
82 002395 00	EFIBANCA	NARODNA BANKA JUGOSLA	31/10/1989	1.057.748.893,00	509.137.885,00
			30/04/1990	8.665.964.187,00	509.137.884,00
				9.723.713.080,00	1.018.275.769,00
			TOTALE	9.723.713.080,00	1.018.275.769,00

SACE

ATA ELAB.: 08/01/01 * PIANO DI RIENTRO * PAG. 1
INGUA: ITALIANO MOD. RRPB0100B
COD. PAESE : 43 -JUGOSLAVIA
COD. ACCORDO : SLOV1
PROGR. LISTA : 22
VALUTA : 86 LIT.

RISTRUTTURAZIONE DELLE SCADENZE:
ARRETRATE DAL: 01/01/1951 AL: 30/06/1995
RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI DAL: AL:
ACCORDO MULTILATERALE DEL: 21/03/1995 - BILATERALE DEL
IMPORTO RISTRUTTURATO: LIT. 1.018.275.769,00 RELATIVO AL: 100,000000 % CAPITALE E 100,000000 % INTERESSI

DATA	%	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO TOTALE
30/06/2001	100,000000	1.018.275.769,00	971.180.514,00	1.989.456.283,00
	TOTALI	1.018.275.769,00	971.180.514,00	1.989.456.283,00

SACE

```
'ATA ELAB.:      08/01/01                    *  PIANO DI RIENTRO  *                                  PAG. 1
.INGUA:  ITALIANO                                                                                   MOD. RRPB0100A

COD. PAESE     :  43 -JUGOSLAVIA
COD. ACCORDO   :  SLOVI
PROGR. LISTA   :     22
VALUTA         :  86 LIT.
                              RISTRUTTURAZIONE DELLE SCADENZE:
                                                  ARRETRATE DAL:  01/01/1951  AL:  30/06/1995
                               RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI   DAL:                AL:
                               ACCORDO MULTILATERALE DEL: 21/03/1995  - BILATERALE DEL
```

RISTRUTTURAZIONE DELLA QUOTA DEL 100,000000 % CAPITALE E DEL 100,000000 % INTERESSI

%	DAL	AL	%	DAL	AL	%	DAL	AL
12,000000		31/12/1992	12,500000	01/01/1993	30/06/1993	10,500000	01/07/1993	31/12/1993
8,500000	01/01/1994	30/06/1994	7,500000	01/07/1994	31/12/1994	8,000000	01/01/1995	30/06/1995
9,500000	01/07/1995	31/12/1995	9,500000	01/01/1996	30/06/1996	8,750000	01/07/1996	31/12/1996
8,000000	01/01/1997	30/06/1997	6,750000	01/07/1997	31/12/1997	6,000000	01/01/1998	30/06/1998
5,500000	01/07/1998	31/12/1998	3,500000	01/01/1999	30/06/1999	3,000000	01/07/1999	31/12/1999
3,500000	01/01/2000	30/06/2000	4,750000	01/07/2000	31/12/2000	5,000000	01/01/2001	31/12/2050

966.

Nouakchott, 11 giugno 2001

Protocollo d'intesa per la gestione del fondo bilaterale di contropartita tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania, con allegati «A» e «B»

(Entrata in vigore l'11 giugno 2001)

PROTOCOLE D'ENTENTE
POUR LA GESTION DU FONDS BILATERAL DE CONTREPARTIE
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Le Gouvernement de la Republique Italienne et le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie,

Désireux de développer leur coopération technique à travers l'aide alimentaire que l'Italie octroie à la Mauritanie,

Conviennent ce qui suit :

ARTICLE I – OBJECTIVES

1. La Mauritanie s'engage à constituer un Fonds Bilatéral de contropartie destiné à financer la realisation des projets de coopération et de développement.

2. Le présent Protocole précise les procédures pour la gestion, le contrôle et l'utilisation des fonds fixés d'un commun accord entre les deux parties selon les modalités ci-après.

ARTICLE II – AUTORITES RESPONSABLES

1. La Mauritanie désigne le Commissariat à la Securité Alimentaire comme Organisme responsable de l'exécution de ses obligations en vertu du présent Protocole.

2. L'Italie désigne comme Organisme responsable de l'exécution de ses obligations en vertu du présent Protocole, le Ministère des Affaires Etrangères - Direction Générale pour la Coopération au Développement.

ARTICLE III – PROJET

1. La Mauritanie s'engage à créer un fonds de contropartie pour faciliter le financement et la realisation des projets de coopération et de développement convenus d'un commun accord avec l'Italie.

2. Le fonds sera alimenté par le produit net de vente sur le marché local des biens alimentaires fournis par l'Italie, par les fonds qui n'ont pas été alloués et utilisés à la

date de l'entrée en vigueur du présent Protocole, ainsi que d'autres fonds de contropartie qui seront générés ultérieurement à cette date. Le fonds de contropartie sera d'un montant égal à la contre-valeur en Ouguiyas Mauritaniens correspondant aux prix prévalant sur le marché local des biens alimentaires destinés à la vente, nets des commissions et charges relatives aux opérations de transit, de manutention, d'assurance et de distribution.

ARTICLE IV – RESPONSABILITES DE LA MAURITANIE:

La Mauritanie, qui procédera à l'ouverture d'un compte distinct en son nom ci-appelè « Fonds Bilateral de Contrepartie Mauritano-Italien » dan les livres de l'une des banque de la place, s'engage:

1. A assurer l'application des modalités de gestion et de contrôle du Fonds Bilatéral de contrepartie, tels qu'énoncées à l'article VI et aux annexes A et B du présent Protocole.

2. A assurer l'utilisation du fonds bilatéral de contrepartie conformément à l'article V du présent Protocole.

Le dit compte sera exempté de toute forme d'impôts et de taxes.

ARTICLE V – GESTION ET CONTROLE DU FONDS BILATERAL DE CONTREPARTIE:

Les modalités de gestion et les éléments de contrôle du fonds bilatéral de contrepartie portent:

1. Sur les mécanismes de gestion:

L'engagement et le décaissement du fonds bilatéral de contrepartie se font de la manière décrite à l'annexe A.

2. Sur le compte spécial bancaire fonds bilatéral de contrepartie Mauritano-Italien:

La banque désignée agit selon les directives paraissant à l'annexe B.

3. Sur les rapports financiers:

Suivant sa méthode d'établissement de rapports budgetaires portant sur l'exercice financier, le Commissariat à la Sécurité Alimentaire doit fournir à l'Italie, sur demande, un relevé annuelle certifié des transactions, recettes et décaissements.

ARTICLE VI – UTILISATION DU FONDS BILATERAL DE CONTREPARTIE

1. Le fonds alimenté par le produit de la vente de l'aide alimentaire fournie par l'Italie sera utilisé exclusivement pour financer les projects de développement et de coopération convenus d'un commun accord entre l'Italie et la Mauritanie, en se référant particulièrement à la création d'emplois, aux projets dans les secteurs de la securité alimentaire (les projets « Vivres contre Travail »), de la santé, de l'éducation, de la formation, de l'hydraulique et de l'agriculture. Toutefois, en cas de crise alimentaire, le fonds pourrait être mobilisé, d'un commun accord entre les deux parties, pour le financement d'interventions d'urgence dans les zones sinistrées.

2. Un Comité ad hoc, composé des représentants:

   - CSA
   - de l'Ambassade d'Italie à Dakar

   se réunira annuellement pour procéder à l'affectation des fonds sur la base des projets présèntés par le CSA.

3. Le fonds bilatéral de contrepartie doit être décaissé uniquement au bénéfice des projets de développement et de coopération approuvés par le Comité ad hoc.

4. Le montant de la somme destinée annuellement au financement des frais opérationnels du CSA liés à la gestion du fonds de contrepartie sera déterminé et approuvé annuellement par le Comité ad hoc prévu à l'article VI.2. Le montant des frais opérationnels ne pourra pas dépasser le pourcentage de 2,5% du montant du fonds.

5. Les projets retenus et les montants correspondants seront arrêtés par un échange de lettres entre l'Ambassadeur d'Italie à Dakar et le CSA.

ARTICLE VII - EVALUATION

Il est convenu que le Comité se réunira annuellement à la demande d'une des parties pour évaluer l'utilisation du fonds.

ARTICLE VIII – ENGAGEMENTS GENERAUX

1. La Mauritanie et l'Italie veilleront à ce que le Protocole soit respecté avec toute la deligence et l'efficacité voulues et chacun fournira à l'autre tous les renseignements qui lui seront raisonnablement demandés.

2. La Mauritanie donnera aux Représentants accrédités de l'Italie toutes les occasions raisonnables de visiter toute partie de ses territoires à des fins qui se rattachent au présent Protocole.

3. Il est entendu et convenu entre la Mauritanie et l'Italie que les articles du présent Protocole et annexes A et B font toutes parties intégrantes du présent Protocole.

4. Tout document ou communication que la Mauritanie ou l'Italie fournit, fait ou envoie, conformément au présent Protocole et à ses annexes, sera sous forme écrite on sera censé avoir été dûment fait ou envoyé à la partie à laquelle il est adressé au moment où il en est fait livraison par message, courrier, fax suivants:

   Pour la Mauritanie: Commissariat à la Sécurité Alimentaire
   BP.377 – Nouakchott – Fax 222 25 69 95

   Pour l'Italie: Ambassade d'Italie à Dakar
   Fax 821 75 80 - 822 84 24

5. Tout document ou communication portant sur le présent Protocole pourra être rédigé en italien et français.
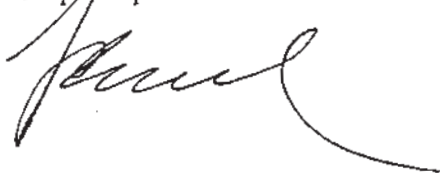
ARTICLE IX – DISPOSITIONS FINALES

1. Le présent Accord et ses annexes A et B pourront être modifiés après accord écrit entre les parties, par échange de Notes Verbales.

2. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature et restera en vigueur jusqu'a l'intervention des actes intergouvernementaux qui pourront modifier les procédures du présent Protocole.

3. Tout différend pouvant survenir lors de l'application des dispositions du présent Protocole doit être résolu par la voie diplomatique.
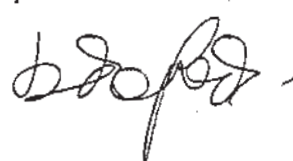
En foi de quoi, les parties ont, par intemédiaire de leurs représentants, signé le présent Protocole

Fait à Nouakchott le 11 juin 2001 en deux exemplaires en langue Française, chacune des deux faisant également foi.

Signé au nom du Gouvernement de la République Italienne

Signé au nom de la République Islamique de Mauritanie

ANNEXE A

MODALITES DE GESTION DU FONDS BILATERAL DE CONTREPARTIE MAURITANO- ITALIEN

1. Le fonds bilatéral de contrepartie est co-administré par le Commissariat à la Sécurité Alimentaire et par un Répresentant de l'Ambassade d'Italie à Dakar.

2. Le fonds bilatéral de contrepartie étant soumis à une administration conjointe, le programme par la rubrique d'utilisation ou engagement du fonds, doit être visé par le CSA et le Représentant de l'Ambassade d'Italie à Dakar.

3. Se basant sur la programmatrion conjointe d'utilisation convenue par le Comité ad hoc prévu par l'article V, 1 les documents justificatifs d'utilisation du fonds par rubrique sont préparés par le CSA, en indiquant:

a) le nom de la banque et intitulé du compte, le montant exact sollicité

b) le rapport d'avancement d'utilisation et d'affectation des fonds du budget

c) le budget prévisionnel des dépenses prévues pour la tranche sollicitée et le calendrier de décaissement

d) Le CSA ordonne les décaissements

Une copie de l'ordre de décaissement est adressée à l'Ambassade d'Italie a Dakar.

ANNEXE B

CONVENTION PORTANT SUR LE COMPTE SPECIAL BANCAIRE DU FONDS BILATERAL DE CONTREPARTIE MAURITANO-ITALIEN

Les directives suivantes à la banque agréee, où est détenu le compte fonds bilatéral de contrepartie Mauritano-Italien sont convenues et aprouvées par les deux gouvernements:

1. la banque accorde au compte bancaire fonds bilatéral de contrepartie Mauritano-Italien un intérêt courant sur dépôt. Les frais d'administration du compte sont les frais d'administration minimaux chargés par la banque.
2. La banque prépare et transmet mensuellement des relevés de banque détaillés par transaction individuelle aux deux gouvernements, par l'intermédiaire du CSA, celui-ci fournira à l'Ambassade d'Italie à Dakar toute documentation comprenant les mouvements de compte du fonds bilatéral de contrepartie Mauritano-Italien.
3. La banque recevant les dépôts au compte bancaire fonds bilatéral de contrepartie Mauritano-Italien, en avise immédiatement le CSA, qui en informe la partie italienne.
4. La banque transmet au moment de l'exécution des transactions, copies de tous les documents bancaires (avis de débit, avis de crédit, etc.) au CSA, qui en avise la parte italienne.

Traduzione non ufficiale

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA GESTIONE DEL FONDO BILATERALE DI CONTROPARTITA
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania,

Desiderosi di sviluppare la loro cooperazione tecnica mediante l'aiuto alimentare che l'Italia concede alla Mauritania,

Convengono quanto segue:

ARTICOLO I - OBIETTIVI

1. La Mauritania s'impegna ad istituire un Fondo bilaterale di contropartita destinato a finanziare la realizzazione dei progetti di cooperazione e di sviluppo.
2. Il presente Protocollo determina le procedure per la gestione, il controllo e l'utilizzazione dei fondi stabiliti di comune accordo fra le due parti secondo le modalità in appresso.

ARTICOLO II- AUTORITA RESPONSABILI

1. La Mauritania designa il Commissariato per la Sicurezza alimentare in quanto Organismo responsabile dell'adempimento degli obblighi ai sensi del presente Protocollo.
2. L'Italia indica come Organismo responsabile dell'adempimento degli obblighi ai sensi del presente Protocollo, il Ministero degli Affari Esteri- Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.

ARTICOLO III - PROGETTO

1. La Mauritania s'impegna a creare un fondo di contropartita per agevolare il finanziamento e la realizzazione dei progetti di cooperazione e di sviluppo concordati con l'Italia.
2. Il Fondo sarà alimentato con il ricavo netto della vendita sul mercato locale dei beni alimentari forniti dall'Italia e con i fondi non impegnati né utilizzati alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, nonché con gli altri fondi di contropartita che saranno generati a partire da questa data. Il fondo di contropartita sarà di un ammontare pari al contro valore in Ouguiyas della Mauritania, corrispondente ai prezzi prevalenti sul mercato locale dei beni alimentari destinati alla vendita, al netto di percentuali e di oneri relativi alle operazioni di transito, di movimentazione, di assicurazione e di distribuzione.

ARTICOLO IV - RESPONSABILITÀ DELLA MAURITANIA

La Mauritania, che procederà all'apertura di un conto distinto a suo nome denominato << Fondo Bilaterale di Contropartita Mauritano- italiano>> nei registri contabili di una delle banche del luogo, s'impegna:

1. a garantire l'applicazione delle modalità di gestione e di controllo del Fondo Bilaterale di contropartita, quali enunciate all'articolo VI ed agli allegati A e B del presente Protocollo.
2. a garantire l'utilizzo del fondo bilaterale di contropartita in conformità all'articolo V del presente Protocollo.

IL conto sarà esente da qualsiasi forma d'imposta et di tassazione.

ARTICOLO V - GESTIONE E CONTROLLO DEL FONDO BILATERALE DI CONTROPARTITA:

Le modalità di gestione e gli elementi di controllo del fondo bilaterale di contropartita concernono:

1. I meccanismi di gestione:

Lo stanziamento e l'esborso del fondo bilaterale di contropartita avvengono nel modo descritto all'allegato A.

2. Il conto speciale bancario Fondo bilaterale di contropartita Mauritano-Italiano.

La Banca designata opera secondo le direttive che figurano all'allegato B.

3. I rapporti finanziari:

In conformità alle modalità di compilazione delle relazioni sul bilancio preventivo relative all'esercizio finanziario, il Commissariato per la Sicurezza Alimentare deve fornire all'Italia, su richiesta, un rendiconto annuale certificato delle transazioni, delle entrate e delle uscite.

ARTICOLO VI -UTILIZZO DEL FONDO BILATERALE DI CONTROPARTITA

1. Il Fondo alimentato mediante il ricavo della vendita degli aiuti alimentari forniti dall'Italia sarà utilizzato esclusivamente per finanziare i progetti di sviluppo e di cooperazione concordati fra l'Italia e la Mauritania , con particolare riferimento alla creazione di posti di lavoro, ai progetti nei settori della sicurezza alimentare (progetti Viveri contro Lavoro), della sanità, dell'istruzione, della formazione professionale, dell'idraulica e dell'agricoltura. Tuttavia in caso di crisi alimentare sarà possibile procedere allo smobilizzo del Fondo, di comune accordo fra le due parti, per finanziare interventi di emergenza nelle zone sinistrate.

2. Un Comitato ad hoc, composto dai rappresentanti:

- CSA
- dell'Ambasciata d'Italia a Dakar

si riunirà annualmente per procedere allo stanziamento dei fondi sulla base dei progetti presentati dal CSA.

3. Gli esborsi del Fondo Bilaterale e di Contropartita dovranno essere destinati unicamente ai progetti di sviluppo e di cooperazione approvati dal Comitato ad hoc.

4. L'ammontare destinato annualmente al finanziamento delle spese operative del CSA connesse alla gestione del Fondo di Contropartita sarà determinato ed approvato annualmente dal Comitato ad hoc previsto all'articolo VI.2. L'ammontare delle spese operative non potrà eccedere il 2,5% dell'ammontare del fondo.

5. I progetti selezionati e gli importi corrispondenti saranno convalidati mediante uno scambio di lettere fra l'Ambasciatore d'Italia a Dakar ed il CSA.

ARTICOLO VII- VALUTAZIONE

Rimane inteso che il Comitato si riunirà annualmente su richiesta di una delle parti per esaminare l'utilizzo del fondo.

ARTICOLO VIII- IMPEGNI GENERALI

1. La Mauritania e l'Italia vigileranno acciocché il Protocollo sia rispettato con ogni diligenza ed l'efficacia richieste e ciascuno fornirà all'altro tutte le informazioni che gli saranno ragionevolmente richieste.

2. La Mauritania fornirà ai Rappresentanti accreditati dell'Italia ogni occasione ragionevole di visitare qualsiasi parte dei suoi territori per fini connessi al presente Protocollo.

3. Rimane inteso e concordato fra la Mauritania e l'Italia che gli articoli del presente Protocollo e gli allegati A e B sono tutti parti integranti del presente Protocollo.

4. Qualsiasi documento o comunicazione fornita, effettuata o inviata dalla Mauritania o dall'Italia, in conformità al Protocollo ed ai suoi allegati, dovrà essere in forma scritta e si riterrà che sia stata debitamente fatta o inviata alla Parte destinataria alla data di consegna tramite messaggi, posta, o fax, come segue :

Per la Mauritania: Commissariato per la Sicurezza alimentare

BP.377 - Nouakchott - Fax 222 25 69 95

Per l'Italia: Ambasciata d'Italia a Dakar

Fax 821 75 80 - 822 84 24

5. Ogni documento o comunicazione relativa al presente Protocollo potrà essere redatto in italiano ed in francese.

ARTICOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

1. IL presente Accordo ed i suoi allegati A e B potranno essere modificati previo un accordo scritto fra le Parti, con uno scambio di Note verbali.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma e rimarrà in vigore fino all'intervento di atti intergovernativi che potranno modificare le procedure del presente Protocollo.

3. Qualsiasi controversia suscettibile di sorgere al momento dell'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo sarà risolta per via diplomatica.

In fede di che le Parti, per il tramite dei loro rappresentanti , hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Nouakchott l'11 giugno 2001 in due esemplari in lingua francese, ciascuno dei quali facente ugualmente fede.

Firmato a nome del Governo della Repubblica Italiana

Firmato a nome della Repubblica Islamica di Mauritania

ALLEGATO A

MODALITÀ DI GESTIONE DEL FONDO BILATERALE DI CONTROPARTITA MAURITANO ITALIANO

1. Il Fondo Bilaterale di Contropartita è co-gestito dal Commissariato per la Sicurezza alimentare e da un Rappresentante dell'Ambasciata d'Italia a Dakar.

2. Il Fondo Bilaterale di Contropartita è sotto gestione congiunta, pertanto il piano per voce di spesa o o stanziamento di fondi sarà convalidato dal CSA e dal Rappresentante dell'Ambasciata d'Italia a Dakar.

3. In base al piano di utilizzo congiunto, accettato dal Comitato ad hoc di cui all'articolo V, 1 i documenti giustificativi per l'utilizzo del Fondo per ogni voce di spesa sono predisposti dal CSA, indicando:

a) il nome della Banca e la denominazione del conto, nonché l'importo esatto richiesto,

b) il rapporto sullo stato di avanzamento, l'utilizzo e lo stanziamento dei fondi del bilancio preventivo;

c) il bilancio preventivo delle spese previste per la "tranche" richiesta e lo scadenzario degli esborsi;

d) il CSA emette i mandati di pagamento .

Una copia del mandato di pagamento è indirizzata all'Ambasciata d'Italia a Dakar.

ALLEGATO B

CONVENZIONE RELATIVA AL CONTO SPECIALE BANCARIO DEL FONDO BILATERALE DI CONTROPARTITA MAURITANO-ITALIANO

Sono convenute ed approvate da entrambi i Governi le seguenti direttive alla Banca individuata, presso la quale si trova il Conto bancario Fondo Bilaterale di Contropartita Mauritano – Italiano:

1. La Banca concede al Conto bancario Fondo bilaterale di Contropartita Mauritano-Italiano un interesse corrente sul deposito. Le spese di gestione del Conto sono le spese di gestione minime applicate dalla Banca.

2. La Banca predispone e trasmette mensilmente rendiconti bancari dettagliati per ogni transazione, ai due governi, per il tramite del CSA, quest'ultimo fornirà all'Ambasciata d'Italia a Dakar ogni documentazione relativa ai movimenti del Conto del Fondo Bilaterale di contropartita Mauritano-Italiano.

3. La Banca, nel momento in cui vengono effettuati i versamenti sul Conto Bancario Fondo Bilaterale di Contropartita Mauritano- Italiano, informa immediatamente il CSA, il quale a sua volta informa la Parte Italiana .

4. La Banca trasmette al momento dell'esecuzione delle transazioni, copia di tutti i documenti bancari (avviso di addebito, avviso di credito, ecc.) al CSA il quale informa la Parte Italiana.

TABELLA 2

DATA DELLA FIRMA: 10.07.1997 **DATA ENTRATA IN VIGORE**: 14.08.2001

PAESE: Sud Africa

MATERIA:

POSIZIONE:

TITOLO: Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa per la cooperazione nel campo della difesa e degli equipaggiamenti della difesa, firmato a Roma il 10.07.1997.

FIRMATO A: ROMA **IN DATA:** 10.07.1997

PROVV. LEGISL.: LEGGE DEL 20.12.2000, N. 408 **G.U.**: 12.01.2001 N.9

RAT/NOT.: ITALIA: 05.03.2001 - CONTROPARTE 14.08.2001

COMUNICATO G.U.: N. 262 DEL 10.11.2001

DATA DI ENTRATA IN VIGORE: 14.08.2001

DURATA:

RIT.:

NOTE:

CLAUSOLA ENTRATA IN VIGORE: ART. 8 NEL MOMENTO IN CUI ENTRAMBE LE PARTI AVRANNO NOTIFICATO.......

ADEMPIMENTI INTERNI: LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997.

Si comunica che il giorno 14 marzo 2001, e' avvenuto lo scambio degli strumenti di ratifica per l'entrata in vigore dell'accordo indicato in oggetto, la cui ratifica e' stata autorizzata con legge
n. 243 del 22 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204
del 1 settembre 2000.
Conformemente a quanto disposto dall'art. 13, l'Atto internazionale sopra citato entra in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.
Detto accordo e' entrato pertanto in vigore alla data del
13 aprile 2001.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Entrata in vigore del protocollo modificativo della convenzione sottoscritta il 15 novembre 1979 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale, firmato a Bologna il 3 dicembre 1997.

Si comunica che il giorno 14 marzo 2001, e' avvenuto lo scambio degli strumenti di ratifica per l'entrata in vigore dell'accordo indicato in oggetto, la cui ratifica e' stata autorizzata con legge
n. 423 del 28 ottobre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
269 del 16 novembre 1999.
Conformemente a quanto disposto dall'ottavo paragrafo di detto Atto internazionale, l'accordo entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
Detto accordo e' entrato pertanto in vigore alla data del
14 marzo 2001.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Entrata in vigore dell'accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, firmato a Buenos Aires il 6 aprile 1998.

Si comunica che il giorno 14 marzo 2001, e' avvenuto lo scambio degli strumenti di ratifica per l'entrata in vigore dell'accordo indicato in oggetto, la cui ratifica e' stata autorizzata con legge
n. 15 del 2 febbraio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42
del 20 febbraio 2001.
Conformemente a quanto disposto dall'art. 28, l'accordo entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
Detto accordo e' entrato pertanto in vigore alla data del
14 marzo 2001.

02A00952

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651328/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di **€ 80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 0 2 0 4 1 5 *

€ 7,20